



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI FANO

Ordinanza n° 14/2011

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Fano:

- VISTI:** il Codice della Navigazione, ed in particolare del Titolo III Capo I, nonché gli articoli 59 e seguenti del titolo III – Capo I del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** l’ordinanza n°6 del 1999 della Capitaneria di Porto di Pesaro, che disciplina l’esercizio delle attività ex art. 68 nell’ambito del Compartimento Marittimo di giurisdizione;
- VISTO:** il Piano regolatore del porto di Fano, approvato con delibera della Giunta Regionale n°1202 del 27/07/2009;
- VISTI:** il “Nuovo Codice della Strada” approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ed in particolare il disposto di cui all’articolo 6), nonché il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- VISTE:** le circolari dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – nn. 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, che attribuiscono all’Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell’ambito dei porti;
- VISTA** la nota n° J-808 in data 31.01.1995 dell’Ufficio Legislativo dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione contenente un parere relativo alle problematiche inerenti la disciplina della circolazione stradale nell’ambito dei porti;
- VISTA** la circolare titolo: Porti – Serie VIII^ - n. 16 prot. N DEM3/1823 in data 19.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione materia di “*Disciplina dell’attività di bunkeraggio nei porti marittimi*”;
- VISTE** le circolari nn. 54772, 541594, 542270, 54234, e 5204754 rispettivamente in data 23.03.1963, 04.07.1963, 09.05.1964, 01.09.1964 e 12.12.1986 del Ministero della Marina Mercantile relative alla disciplina del servizio di bunkeraggio nei porti nazionali;
- VISTO** il D.M. 31 luglio 1934 in materia “*Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di olii stessi*”;
- VISTO** Il dp n. DEM3/850, in data 28.03.2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente per oggetto lo snellimento dell’iter procedurale, previsto dall’art. 46 del D.L.vo n 272 /1999, propedeutico al rilascio del nulla osta per alcune tipologie di lavori con uso di fiamma a bordo delle navi;
- VISTO** il d.lvo n. 272/1999;

- VISTO** Il proprio foglio n 4183 in data 21.05.2002, contenente la richiesta di pareri (inviata al locale Comando provinciale dei VV.F. e A.S.L. n.3) sulla individuazione di una procedura semplificata e standardizzata che consenta il rilascio, in tempi brevi, del nulla osta all' impiego di fonti termiche sulle navi;
- VISTI** I pareri favorevoli del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Pesaro con foglio prot. n. 6802 del 08.08.02 e con nota in data 05.04.2011 e dell' A.S.L. n 3 di Fano, con foglio prot. n. 1776 del 31.07.2002;
- VISTE** le proprie ordinanze:
- n°01 del 04.02.2002, n°17 del 12.05.2004 e n° 60 del 05.07.2008 (disciplina degli accosti);
 - n°07 del 31.03.2004 e n°02 del 10.01.2006 (disciplina vari e alaggi);
 - n°62 del 28.07.2006 (security)
 - n°23 del 07.04.2008(circolazione stradale)
 - n°22 del 25.07.2002;
 - n°04 del 23.03.2011 (pescaggi);
 - n°33 del 20.09.2002 (disciplina lavori uso fiamma)
 - n°20 del 14.07.2003 (disciplina bunkeraggio)
 - n°16 del 04.05.2004 (individuazione punto sbarco vongolare)
 - n°33 del 05.05. 2009 (disciplina guardianaggio)
- RITENUTO:** opportuno adottare modifiche ed aggiornamenti alle vigenti norme sopra richiamate ed a consolidarne il contenuto in un unico ed organico documento, al fine di ottimizzare e semplificare l'attività amministrativa, che disciplini le attività e le operazioni portuali nell'ambito degli specchi acquei, degli ormeggi e delle banchine, in relazione all'attuale e consolidata destinazione delle stesse;

ORDINA

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento del Porto di FANO".

Articolo 2

Il predetto Regolamento del Porto entra in vigore a decorrere dal 30 maggio 2011.

Articolo 3

A far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate le ordinanze in premessa citate nonché tutte le norme eventualmente contenuto in ordinanze diverse da quelle sopra citate ed in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 4

I contravventori alle norme contenute nell'allegato "Regolamento del Porto di Fano – edizione 2011" saranno puniti a termini di legge.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza e dell'allegato Regolamento del Porto di Fano.

FANO, lì 25.05.2011

**f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Armando PIACENTINO**

ALLEGATO ALL'ORDINANZA n 14/2011



REGOLAMENTO DEL PORTO DI

F A N O

- EDIZIONE 2011-

APPROVATO E RESO ESECUTIVO
CON ORDINANZA N. 14
DEL 25.05.2011

- ORIGINALE -

**IL PRESENTE REGOLAMENTO SI COMPONE DI 67 ARTICOLI RIPORTATI FRONTERETRO SU N. 38 PAGG. TUTTE
NUMERATE E SIGLATE (COMPRESI FRONTESPIZIO, INDICE GENERALE) E N°9 ALLEGATI.**

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
F A N O

INDICE

		Pag.
TITOLO I	Disciplina della navigazione, degli ormeggi e della sosta delle unità navali	3
CAPO I	Disposizioni generali	3
CAPO II	Disciplina degli ormeggi	5
CAPO III	Norme particolari per le unità da pesca	9
CAPO IV	Disarmo e servizio di guardianaggio	11
TITOLO II	Disciplina della circolazione dei veicoli e delle persone in ambito portuale	13
CAPO I	Generalità	13
CAPO II	Norme generali comuni alle zone portuali "A" e "B"-	13
CAPO III	Norme particolari per alcune zone portuali.	16
CAPO IV	Disposizioni finali	19
TITOLO III	Disciplina delle operazioni di rifornimento di combustibile liquido ed oli lubrificanti alle navi nel porto di Fano (bunkeraggi).	20
CAPO I	Disposizioni generali	20
CAPO II	Bunkeraggio a mezzo autobotte	22
CAPO III	Bunkeraggio a mezzo distributore fisso.	24
CAPO IV	Disposizioni finali	26
TITOLO IV	Norme per l'esecuzione dei lavori con e senza l'uso di fonti termiche a bordo di navi e galleggianti ormeggiate nel porto di Fano ed a terra nelle aree portuali di giurisdizione.	27
CAPO I	Disposizioni generali	27
CAPO II	Esecuzione di lavori a bordo di navi senza l'uso di fonti termiche	29
CAPO III	Esecuzione di lavori a bordo di navi con l'uso di fonti termiche.	30
CAPO IV	Disciplina sulle operazioni di idropulitura su tutte le unità.	34
TITOLO V	Disciplina delle operazioni di alaggio e varo di unità	35

ALLEGATI

1. PLANIMETRIA
2. INDIVIDUAZIONE AMBITO PORTUALE DI FANO- Denominazione darsene, banchine e destinazione funzionale delle stesse.
3. INDIVIDUAZIONE AMBITO PORTUALE DI FANO- Limiti area a terra.
4. MODELLO PERMESSO DI ACCESSO IN PORTO.
5. MODELLO ISTANZA PERMESSO DI ACCESSO IN PORTO.
6. MODELLO ISTANZA AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO.
7. MODELLO ISTANZA AUTORIZZAZIONE LAVORI IN BANCHINA.
8. MODELLO ISTANZA AUTORIZZAZIONE LAVORI CON USO DI FIAMMA.
9. MODELLO COMUNICAZIONE VARI E ALAGGI.

TITOLO PRIMO

Disciplina della navigazione, degli ormeggi e della sosta delle unità navali

CAPO I Disposizioni generali

Articolo 1 Campo di applicazione

Il presente titolo disciplina la navigazione, l'ormeggio e la sosta delle navi e dei galleggianti, come definiti dall'articolo 136 del Codice della Navigazione, nell'ambito portuale di Fano, racchiuso tra il molo di ponente ed il molo di levante e costituito dalle darsene e dalle banchine meglio specificate negli allegati 1 (planimetria) e 2 (individuazione ambito portuale), parti integranti del presente regolamento.

Negli articoli seguenti, quando non diversamente specificato, le parole "nave", "unità" ed "imbarcazione" indicano sia le navi che i galleggianti come sopra definiti.

Articolo 2 Pescaggi

L'ingresso, l'uscita e la navigazione nel porto di Fano sono interdetti alle unità navali in genere aventi pescaggio superiore a **metri 2,00**.

Limitatamente al Canale Albani il divieto di navigazione vale per tutte le unità aventi pescaggio superiore a **metri 0,80**.

Le quote dei fondali sono, peraltro, soggette a continue fluttuazioni, anche improvvise e significative, in funzione dell'azione delle maree (la cui escursione, a sua volta, varia in considerazione di molteplici fattori), delle condizioni meteomarine, del flusso del Canale Albani, nonché dell'ulteriore probabile interrimento dovuto all'azione delle correnti.

In forza di quanto riportato nei precedenti commi, le unità con pescaggio massimo prossimo ai predetti valori dovranno prestare ulteriore cautela nelle manovre di ingresso/uscita, tenendo conto, in particolare, delle possibili escursioni di marea.

I comandanti delle unità in ingresso/uscita dal porto sono invitati, oltre a consultare il Portolano, le Tavole di marea e gli Avvisi ai naviganti rilanciati dalle Stazioni Radio Costiere, a contattare la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano.

I fondali del porto sono rilevati dal Comune di Fano nel corso delle periodiche operazioni di dragaggio del porto, ovvero dai concessionari nell'ipotesi di dragaggio a carico di privati, e devono essere resi noti, per iscritto, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano.

Articolo 3 Deroghe

In deroga a quanto stabilito dall'articolo precedente, l'ingresso, l'uscita e la navigazione delle unità in genere con pescaggio maggiore di 2,00 metri, ma comunque non superiore a 2,70 metri, potrà essere consentito in condizioni di alta marea e qualora

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
F A N O

il comandante dell'unità accerti con la strumentazione di bordo, sotto la sua esclusiva responsabilità ed a suo rischio e pericolo, di avere un tirante d'acqua sufficiente a garantire la navigazione in sicurezza.

Articolo 4
Manovre di entrata ed uscita dal porto

Tutte le unità in entrata ed uscita dal porto di Fano, fatta eccezione per quelle da pesca e da diporto dirette all'ormeggio abituale, prima di iniziare l'operazione di ingresso/uscita, devono richiedere il nulla-osta all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, contattando la sala operativa, via VHF (sul canale 16) o via telefono (0721801329), attenendosi alle eventuali disposizioni che quest'ultimo ritenesse opportuno impartire ai fini della sicurezza portuale, pur rimanendo a carico del comando di bordo ogni responsabilità per danni a cose e/o persone riconducibili alle manovre dallo stesso compiute.

Il canale di accesso in porto dovrà essere occupato da un'unità per volta.

L'unità in entrata dovrà preventivamente accertarsi che altre unità non abbiano iniziato la manovra di uscita dal porto o dalle darsene interne e, in tal caso, dare la precedenza all'unità in uscita, attendendo fuori dal porto o nel bacino di evoluzione.

Tutte le unità in entrata/uscita dal porto di Fano devono:

- procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive e di manovrabilità del mezzo, anche in relazione alle contingenti condizioni meteo marine e di marea, che possono ulteriormente ridurre il battente d'acqua;
- navigare al centro del canale, evitando comunque di avvicinarsi al molo di ponente, dove sono stati rilevati i fondali più bassi;
- in prossimità della radice del molo di levante, tenersi più accostati, a dritta in uscita ed a sinistra in entrata, rispetto al centro del canale.

Articolo 5
Modalità di navigazione all'interno del porto

E' fatto obbligo alle navi di qualsiasi tipo che navigano all'interno del porto di:

1. mantenere una velocità non superiore ai 3 (tre) nodi, fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore; quando nelle immediate vicinanze di altre navi o delle banchine, dovranno ridurre la velocità, tenendo i propulsori al più basso regime compatibilmente al buon governo;
2. per tutta la durata delle manovre nell'ambito del bacino portuale, le stesse unità devono assicurare l'ascolto sul canale 16 VHF sino all'uscita dal porto o al completamento della manovra di ormeggio;
3. tenere pronte le ancore per dare fondo all'occorrenza;
4. mantenere attivo durante la manovra, per le unità che ne sono provviste, il sistema di identificazione automatica - A.I.S.

All'interno del porto è vietato:

1. stazionare alla fonda;
2. effettuare ogni tipo di esercitazione o prova con qualsiasi unità, sia a motore che a remi o a vela, se non espressamente autorizzata dall'Autorità Marittima;

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
F A N O

3. navigare a vela;
4. effettuare repentine evoluzioni durante la navigazione portuale;
5. effettuare manovre d'entrata e d'uscita dal porto con altre unità affiancate o rimorchiate, se non espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima;
6. effettuare la pesca di qualsiasi tipo, le immersioni subacquee, la balneazione, la posa di boe, gavitelli ed altro attrezzo, ed in generale qualsiasi attività che possa costituire potenziale pregiudizio per la sicurezza della navigazione delle unità in entrata ed uscita dal porto, fatte salve eventuali deroghe concesse dall'Autorità Marittima per comprovate esigenze tecnico-operative.

Fermo restando e ad integrazione di quanto prescritto dall'ordinanza n° 63 del 20/09/05 della Capitaneria di Porto di Pesaro, in materia di esercizio pesca professionale, le attività di cui al precedente comma punto 6 sono altresì vietate:

- nel raggio di 300 metri dall'imboccatura del porto;
- per 0,4 miglia verso il largo nel settore delimitato da un angolo di 080° definito fra le radicali 340° e 060° che originano dall'imboccatura del porto di Fano.

CAPO II
Disciplina degli ormeggi

Articolo 6
Disposizioni generali

E' fatto divieto di ormeggiare qualsiasi tipo di natante e/o imbarcazione in tutte le banchine del porto senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

I posti di ormeggio assegnati alle varie unità possono essere, a giudizio dell'Autorità Marittima, in qualsiasi momento, soggetti a variazioni secondo le esigenze del traffico portuale. In caso di necessità l'Autorità può ordinare, anche verbalmente, il cambio di ormeggio ad altre banchine portuali. Ove l'ordine impartito non fosse eseguito entro il termine assegnato, si provvederà d'ufficio, a spese dell'interessato, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente regolamento possono essere concesse con provvedimento motivato dall'Autorità Marittima, in presenza di accertate particolari circostanze tecnico-operative.

Articolo 7
Domanda di approdo e assegnazione accosti

7.1 UNITA' DA TRAFFICO.

La domanda di approdo della nave deve essere presentata in duplice copia ed in bollo, da parte del comandante o dall'armatore, per il tramite dell'agente raccomandatario marittimo nel caso di unità straniera, almeno 48 (quarantotto) ore prima della prevista ora di arrivo della nave, fatti salvi i casi di forza maggiore, indicando i dati concernenti il nome della nave, la stazza, lunghezza fuoritutto, larghezza, il pescaggio massimo, eventuale numero IMO, il nominativo internazionale, porto di provenienza e motivo dell'approdo.

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
F A N O

Le navi possono occupare gli accosti per il tempo strettamente necessario il compimento delle operazioni commerciali.

7.2 UNITA' DA DIPORTO.

Si premette che nel porto di Fano non esistono banchine ad uso pubblico destinate alle unità da diporto.

L'eventuale ormeggio delle unità da diporto al di fuori del porto turistico Marina dei Cesari e delle banchine in concessione ai sodalizi nautici è subordinato al nulla osta da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano.

7.3 ORMEGGIO BANCHINA LAVORI

L'ormeggio presso la banchina n°9, nella parte ad uso pubblico destinata all'effettuazioni di lavori di manutenzione ordinari/straordinari/allestimenti, dovrà essere autorizzato da questa Autorità Marittima, su istanza in bollo da presentarsi almeno 48 (quarantotto) ore prima, secondo le modalità indicate al successivo titolo quarto.

Il rilascio dell'autorizzazione non esime dal richiedere all'ufficio competente del Comune di Fano l'eventuale rilascio della concessione demaniale marittima per l'occupazione dello specchio acqueo.

Qualora i lavori a bordo dell'unità terminino prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere informata l'Autorità Marittima e l'unità dovrà lasciare libero l'ormeggio.

7.4 BANCHINE IN CONCESSIONE

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 4 comma 1, le ditte concessionarie di banchine e specchi acquei sono obbligate a comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, con almeno 12 ore di anticipo, l'arrivo delle unità all'ormeggio nel tratto di banchina in concessione. Detta comunicazione redatta su carta semplice potrà pervenire a questo Ufficio anche a mezzo mail/fax e dovrà contenere tutte le caratteristiche dell'unità (contenente almeno le seguenti informazioni: nome, numero e porto di iscrizione, armatore/proprietario, lunghezza f.t. e pescaggio massimo).

Articolo 8

Disposizioni particolari riguardo alcune banchine portuali

8.1 DARSENA DI PONENTE o "PIPETA". E' utilizzata in via prioritaria per l'ormeggio delle motobarche dedite alla pesca delle vongole.

- **BANCHINA N:2:** Le unità da pesca devono disporsi con apposito ormeggio a "pacchetto", fino ad un massimo di tre unità, a condizione che vi sia lo spazio sufficiente per eseguire le manovre di evoluzione per l'entrata e l'uscita dalla darsena delle unità ormeggiate alle altre banchine.
- **BANCHINA N° 4:** le unità da pesca devono disporsi con apposito ormeggio "di punta". Le unità più lunghe dovranno ormeggiare verso la zona centrale della predetta banchina.

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
F A N O

- **BANCHINE N.6:** Le unità da pesca devono disporsi con apposito ormeggio a "pacchetto", fino ad un massimo di quattro unità, a condizione che vi sia lo spazio sufficiente per eseguire le manovre di evoluzione per l'entrata e l'uscita dalla darsena delle unità ormeggiate alle altre banchine.

8.2 DARSENA DI LEVANTE o "GIURGIN".

- **BANCHINA N° 1:** è consentito l'ormeggio a "pacchetto" di massimo due unità da pesca tipo "vongolare".
- **BANCHINA N° 8.** E' utilizzata in via prioritaria per l'ormeggio delle motobarche dedite alla pesca strascico e volante.

Il tratto adiacente lo scalo di alaggio per una lunghezza di 55 metri dovrà rimanere libero al fine di garantire l'operatività dello scalo stesso. L'ormeggio delle unità da pesca dovrà avvenire di punta, salvo che diversamente disposto dall'Autorità marittima.

- **Banchina N 10:** l'ormeggio alla banchina n°10 è consentito esclusivamente alle unità interessate dalle operazioni di bunkeraggio per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento.

8.3 BANCHINE SBARCO PASSEGGERI

L'ormeggio per lo sbarco/imbarco dei passeggeri delle unità da traffico adibite al servizio trasporto passeggeri in navigazione nazionale potrà avvenire esclusivamente alle banchine n. 7 e n. 3 lato nord.

Articolo 9 **Navi all'ormeggio**

A bordo delle navi all'ormeggio, ad eccezione delle unità da pesca e da diporto, deve essere sempre garantita la presenza del personale necessario per eseguire immediatamente qualsiasi manovra eventualmente ordinata dall'Autorità Marittima.

Tutte le unità da pesca, nonché le unità da diporto ormeggiate in banchine ad uso pubblico, dovranno assicurare la pronta reperibilità del Comandante e della componente minima equipaggio in grado di garantire l'esecuzione di manovre.

Tutte le unità agli ormeggi devono:

- a) ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra, l'ormeggio nonché l'esecuzione delle operazioni commerciali di altre unità;
- b) effettuare l'ormeggio con cavi idonei ed in numero sufficiente, rinforzandoli adeguatamente in caso di condimeteo marine sfavorevoli, nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare incidenti;
- c) eseguire prontamente movimenti lungo la banchina, che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre navi, anche su semplice disposizione verbale del personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano;

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
F A N O

Alle unità in sosta è fatto divieto di:

1. sostare fuori dei posti di ormeggio assegnati;
2. compiere operazioni in banchina di prove di forza con motori in moto ed elica in movimento;
3. ormeggiare con l'impiego di gavitelli/corpi morti, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Autorità Marittima.
4. effettuare manovre lungo le banchine, senza aver ottenuto il previsto nulla-osta dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano;
5. ormeggio all'imboccatura dei bacini di ponente e levante, salvo casi eccezionali valutati di volta in volta dall'Autorità Marittima.

Articolo 10

Obbligo di comunicazione in caso di incidente/avaria

La nave che arreca danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale e/o ad altre navi, ovvero riporti avarie che le impediscono di riprendere la navigazione, deve darne immediato avviso all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano e rimanere a disposizione di questa per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni.

Dovrà, altresì, essere data comunicazione al medesimo Ufficio Circondariale, di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino.

Articolo 11

Lavori da effettuarsi a bordo delle navi in sosta in porto

A bordo delle unità ormeggiate lungo le banchine operative non sono ammessi lavori, tranne piccoli interventi di ordinaria manutenzione che comunque:

- non limitino, neppure temporaneamente, l'efficienza dei servizi di sicurezza delle unità;
- non comportino l'immobilizzo delle navi, anche per brevi periodi di tempo, che devono essere sempre pronte a muovere per esigenze di sicurezza portuale;
- non contrastino con la sicurezza delle operazioni portuali/commerciali in atto;
- non richiedano l'uso di fiamma.

E' comunque vietata la pitturazione fuori bordo.

Tutti gli altri lavori, diversi da quelli sopra elencati, potranno essere eseguiti a seguito di autorizzazione/nulla osta rilasciata dall'Autorità Marittima presso le banchine all'uopo dedicate/individuate, a norma del successivo titolo quarto.

Per lo sbarco dei motori è necessario ottenere il preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima.

CAPO III
Norme particolari per le unità da pesca

Articolo 12
Autorizzazione porto base

Le unità da pesca che intendano fare porto base a Fano per lo svolgimento della propria attività, dovranno avanzare apposita istanza, in duplice copia ed in bollo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, sottoscritta dal comandante, indicando i dati tecnici dell'unità (contenente almeno le seguenti informazioni: nome, numero e porto di iscrizione, armatore/proprietario, lunghezza fuori tutto, pescaggio massimo, banchina richiesta, eventuale periodo richiesto), specificando che la stessa utilizzerà in modo permanente ed esclusivo il porto di Fano per l'ormeggio ai fini dello svolgimento della attività di pesca.

Le unità da pesca si distinguono in due categorie:

- a) unità da pesca autorizzate a fare stabilmente riparo nel porto di Fano;
- b) unità da pesca autorizzate a fare temporaneamente riparo nel porto di Fano.

Rientrano nella categoria a) le unità iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti di Fano e di Marotta, che utilizzino in modo permanente ed esclusivo il porto di Fano quale ormeggio per lo svolgimento della attività di pesca.

Rientrano nella categoria b) quelle unità che, pur non possedendo i requisiti previsti per la categoria a), intendano fare porto base a Fano per lo svolgimento dell'attività di pesca.

Vista la limitata disponibilità nel porto di Fano di banchine ad uso pubblico per l'ormeggio di unità da pesca, l'assegnazione degli ormeggi avverrà dando priorità alle imbarcazioni appartenenti alla categoria a), cui verrà rilasciata un'autorizzazione permanente all'accosto.

Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili in favore delle unità appartenenti alla categoria b), viene determinato compatibilmente con le effettive disponibilità di posti di ormeggio rimanenti in seguito all'assegnazione alle unità di cui alla categoria a), tenendo conto della destinazione delle darsene e delle banchine di cui al precedente art.8.

L'autorizzazione sarà rilasciata a tempo determinato e la durata stabilita discrezionalmente dall'Autorità Marittima in relazione alla disponibilità delle banchine ed alle esigenze del traffico portuale e presuppone che l'unità utilizzi in modo permanente ed esclusivo il porto di Fano quale ormeggio per lo svolgimento della attività di pesca; alla scadenza potrà essere rinnovata ad istanza dell'interessato, qualora vi sia disponibilità di banchine, una volta soddisfatte le istanze delle unità di categoria a).

A parità di condizioni costituiscono titolo di precedenza:

1. l'iscrizione dell'unità nei Registri Navi Minori e Galleggianti di uffici marittimi ricadenti all'interno della Direzione Marittima di Ancona;

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
F A N O

2. la data di presentazione della istanza o, per le unità già facenti porto base a Fano al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, la data della precedente autorizzazione quale porto base.

Le unità in possesso delle suddette autorizzazioni, permanenti o temporanee, sono esonerate dall'espletamento di formalità in ingresso e in uscita dal porto.

Le autorizzazioni possono essere in qualsiasi momento revocate per scarso o scorretto utilizzo dell'ormeggio, qualora vengano a mancare i requisiti previsti per ottenerla, in caso di gravi e ripetute violazioni di norme in materia di pesca, di sicurezza della navigazione, di codice della navigazione o di tutela dell'ambiente marino nonché qualora sopraggiungano esigenze di pubblico interesse che ne rendano opportuna la revoca.

Tutte le unità che fanno base nel porto di Fano ma che, per loro necessità (lavori, fermo tecnico eseguito in altro porto, etc.), lasciano questo porto per un periodo superiore a 7 (sette) giorni devono, all'atto della loro partenza, darne comunicazione scritta, indicando la data di presunto rientro, ed informare con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo l'Ufficio tecnico di questo Comando del loro rientro.

In mancanza delle predetta comunicazione si perde la priorità nell'assegnazione dell'accosto e dovrà essere ripresentata una nuova istanza.

Tutte le altre unità da pesca interessate a fare occasionalmente scalo nel porto di Fano per l'espletamento delle operazioni commerciali di sbarco ed imbarco, debbono presentare apposita istanza scritta, anche a mezzo fax, almeno 24 (ventiquattro) ore prima ed ottenere esplicita autorizzazione dall'Ufficio Circondariale che, di volta in volta, compatibilmente con la disponibilità di ormeggi, provvederà ad assegnare il posto di attracco ed impartirà eventuali ulteriori disposizioni. In ogni caso dette unità, prima di entrare in porto, dovranno darne apposita comunicazione alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo sul Canale 16 della banda VHF radiomobile marittima.

Salvo che per fattori contingenti legati alle condizioni meteo-marine ovvero a problemi tecnici, la permanenza nel porto delle predette unità deve durare il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle operazioni di imbarco e sbarco e di eventuale rifornimento e, in ogni caso, non può superare le dodici ore continuative.

Articolo 13
Navi all'ormeggio

Alle unità in sosta è fatto divieto di lasciare attrezzature da pesca lungo le banchine che possano creare intralcio all'ormeggio di altre unità nonché alla circolazione in genere o danni alle strutture portuali.

Fermo restando il divieto di esercitare la pesca prima delle ore 24:00 della domenica o festivo calendariale, e tenuto conto dei tempi di spostamento per raggiungere dal porto le diverse zone di pesca, è fatto obbligo alle unità che effettuano la pesca con il sistema a strascico e/o volante, di restare agli ormeggi nel porto di Fano almeno fino alle ore 23,30 del giorno antecedente quello di ripresa dell'attività di pesca.

Quanto sopra fatti salvi i casi di necessità ed urgenza o qualora previamente autorizzati dall'Autorità Marittima a seguito di motivata istanza.

Articolo 14

Punti di sbarco del pescato (molluschi bivalvi)

Nel porto di Fano, tutti i motopescherecci cosiddetti “vongolare” che effettuano la pesca dei molluschi bivalvi devono sbarcare l'intero prodotto pescato esclusivamente nel tratto della banchina n. 11 e testata della banchina n. 12 del porto. Pertanto, si intende vietato detenere a bordo ulteriore pescato, una volta espletate le operazioni di conferimento presso le succitate banchine 11 e 12.

In caso, per qualsivoglia motivo, non si possa operare il conferimento dell'intero pescato, il comandante della “vongolara” interessata dovrà tempestivamente informare il Consorzio d'appartenenza, ovvero, in mancanza questa Autorità Marittima.

Le aree utilizzate per il carico/scarico di prodotti ittici devono essere appositamente recintate giornalmente a cura del CO.GE.MO. di Fano.

CAPO IV

Disarmo e servizio di guardianaggio

Articolo 15

Unità in disarmo o in attesa di demolizione

Considerata la scarsità di posti di ormeggio nelle banchine ad uso pubblico nel porto di Fano, Il disarmo o la sosta di unità in attesa di demolizione è consentito, in tali banchine, solo per le unità da pesca autorizzate in via permanente o temporanea a fare porto base, per un periodo non superiore ai 90 (novanta) giorni; periodi superiori sono ammessi solo nel caso di eventuali periodi di fermo tecnico superiori al predetto termine.

Il disarmo potrà essere autorizzato solo a seguito di presentazione di apposita istanza ove dovrà essere indicato il periodo previsto di disarmo, nonché le generalità, recapito e numero di telefono del personale responsabile dell'unità.

In ogni caso, qualora la banchina impegnata dall'unità in disarmo o in attesa di demolizione dovesse rendersi necessaria per l'ormeggio di altre unità operative, per lo svolgimento di operazioni commerciali, l'armatore dovrà provvedere a lasciare libero l'ormeggio nei tempi indicati dall'Autorità marittima.

Le unità che debbono rimanere in disarmo od in attesa di demolizione per un periodo superiore ai 90(novanta) giorni dovranno essere alate e posizionate nelle aree in concessione ai cantieri, da indicare nella domanda di disarmo di cui al comma 2.

Quelle unità che rimarranno in disarmo o comunque inopere per oltre i 90 (novanta) giorni di cui sopra, saranno rimosse ed alate d'ufficio, a spese dell'interessato, per il mantenimento a secco a titolo oneroso.

Durante il disarmo il responsabile delle unità dovrà attenersi alle norme disciplinanti il servizio di guardiania.

Articolo 16
Servizio di Guardianaggio

Nel porto di Fano il servizio di guardianaggio è obbligatorio a bordo delle unità navali, ivi compresi i galleggianti, in disarmo.

A tal fine, a seconda dei casi, il proprietario, l'armatore, l'utilizzatore ovvero il custode giudiziale delle unità da traffico, da pesca o da diporto armate con personale marittimo, che intendono porre in disarmo le medesime unità navali, possono avvalersi dei marittimi già facenti parte dell'equipaggio della stessa nave o di altri idonei marittimi, nel numero e qualifiche eventualmente, di volta in volta, stabilite dall'Autorità Marittima.

Ai fini della sicurezza, i marittimi incaricati del servizio di guardianaggio devono:

- assicurare la pronta reperibilità, depositando presso l'Autorità Marittima le proprie generalità ed ogni utile recapito telefonico;
- controllare frequentemente gli ormeggi e rinforzarli in caso di necessità;
- mantenere efficienti gli apparati antincendio e di esaurimento di bordo, al fine di poter intervenire per ogni eventuale emergenza;
- ispezionare frequentemente tutti i locali interni, al fine di accertare eventuali situazioni anomale, riferendo tempestivamente all'Autorità Marittima qualsiasi fatto di rilievo che dovesse accadere a bordo, in particolare le situazioni che possano compromettere la sicurezza delle unità navali (ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, infiltrazioni d'acqua), o generare pericoli d'incendio e/o inquinamento.

Ad ogni buon fine, l'unità in disarmo dovrà, quando ritenuto necessario dall'Autorità Marittima, risultare pronta a muovere nel tempo assegnato, o con mezzi propri e/o con mezzi di emergenza, rispettando sempre tutte le norme di legge e/o di buonsenso di sicurezza atte ad evitare danni alle persone e/o cose, e senza che tale provvedimento possa dar luogo da parte dell'armatore dell'unità interessata a richieste di risarcimento, di rimborsi o di altre azioni nei confronti dell'Amministrazione Marittima, che si intende, in ogni caso, manlevata da qualsiasi onere, spesa e/o responsabilità.

In mancanza di quanto detto al comma precedente, questa Autorità Marittima procederà d'ufficio, con conseguente addebito dei relativi oneri e/o spese a carico dell'armatore dell'unità interessata.

Le predette norme non riguardano, in quanto non applicabili, i proprietari delle unità da diporto utilizzate a scopo ricreativo non equipaggiate con personale marittimo, in possesso di regolare licenza di concessione demaniale per l'assegnazione del posto barca, i quali sono, comunque, tenuti periodicamente ad effettuare ispezioni mirate a verificare le condizioni delle medesime unità e lo stato degli ormeggi, soprattutto in vista ovvero a seguito di particolari ed avverse condizioni meteo-marine.

TITOLO II

Disciplina della circolazione dei veicoli e delle persone in ambito portuale

CAPO I Generalità

Articolo 17 Ambito di applicazione

Il presente titolo disciplina l'accesso, la circolazione veicolare, la fermata, la sosta e il parcheggio, nonché la circolazione pedonale nell'ambito portuale di Fano, con l'esclusione di tutte le aree demaniali marittime assentite in concessione o, comunque, eventualmente date in consegna secondo i presupposti e le finalità dell'articolo 34 del Codice della Navigazione, e ciò fermo restando quanto disposto nel successivo articolo 22.

Ai fini del presente titolo, l'ambito portuale è costituito dalle aree indicate come **zona "A"** e **"B"** nell'allegata planimetria (allegato 1), e come meglio specificato nell'allegato 3, (individuazione ambito portuale), entrambi parti integranti del presente provvedimento.

E' esclusa dall'ambito portuale l'area demaniale marittima (individuata in verde come **zona "C"**, nell'allegato stralcio planimetrico) che, risultando, di fatto, inserita nel contesto urbano e viario della città di Fano, è soggetta alla disciplina adottata dalla Amministrazione Civica.

Alla luce delle attuali destinazioni d'uso, l'ambito portuale, sopra meglio descritto, si suddivide, dunque, in:

ZONA "A": area operativa, non aperta al libero transito, soggetta alle discipline del Codice della Navigazione e del Codice della Strada;

ZONA "B": area non operativa, aperta al libero transito, soggetta alle discipline del Codice della Strada.

CAPO II

-Norme generali comuni alle zone portuali "A" e "B"-

Articolo 18 Disposizioni generali

Fermo restando quanto specificatamente disposto nel successivo Capo III, la circolazione, la sosta e la fermata di ogni tipo di veicolo e dei pedoni in tutto l'ambito portuale sono regolate dalle presenti disposizioni e, per quanto non espressamente contemplato, sono soggette alle pertinenti norme di comportamento stabilite dal Nuovo Codice della Strada e dal Codice della Navigazione.

Nell'occasione, dovrà essere adottata la necessaria attenzione e/o prudenza consigliati dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, che possono presentarsi, particolarmente nelle ore notturne, tenendo sempre conto, in particolare:

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
F A N O

- delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale;
- delle particolari tipologie di attività che si esplicano in porto;
- della possibile circolazione di eventuali pedoni;
- del manto stradale potenzialmente interessato da eventi non segnalati, anche improvvisi ed imprevisti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, ecc.);
- delle condizioni meteo-marine e di visibilità di volta in volta presenti.

Ove la segnaletica non sia presente, la corrente di traffico nelle corsie di marcia deve avvenire in modo che i veicoli si mantengano sempre, e per quanto possibile, lontano dal ciglio banchina; nel caso di incrocio tra due veicoli marcianti in senso opposto, ognuno dovrà mantenere la propria destra.

In ambito portuale è vietato a qualunque tipo di veicolo ed ai pedoni di avvicinarsi a meno di due metri dal ciglio delle banchine portuali e, ove riportate, oltrepassare le strisce orizzontali di colore giallo.

Articolo 19
Limite di velocità

E' istituito il limite di velocità massima di 30 (trenta) km/h. Sono vietate le segnalazioni acustiche fuori dai casi di assoluta necessità. E' sempre vietato il sorpasso.

Articolo 20
Divieto di transito, fermata e sosta

Nell'ambito portuale è fatto divieto di sosta e fermata, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, lungo tutte le banchine e sulle calate.

La sosta dei veicoli potrà avvenire esclusivamente all'interno degli spazi contraddistinti da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale prevista dal Codice della Strada.

E' altresì vietato fermarsi e sostare:

- in tutti i punti che possano costituire intralcio e pericolo per la circolazione e per il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni marittime e portuali;
- in prossimità delle prese d'acqua antincendio o altri impianti esistenti in porto e destinati alla pubblica utilità, ed ai servizi di emergenza in genere;
- in prossimità di impianti di distribuzione carburanti, di autocisterne e di unità che effettuano attività di bunkeraggio con liquidi infiammabili o prodotti pericolosi.

E' vietato, inoltre, transitare, fermarsi e sostare nelle vicinanze dei cavi d'ormeggio e nel raggio di azione di gru ed altri mezzi meccanici in movimento, avendo cura di tenersi a debita distanza dagli stessi, che comunque non dovrà essere inferiore a metri 50 (cinquanta).

Fermi restando i limiti di cui ai precedenti commi, la temporanea sosta all'interno delle aree operative e negli accessi alle stesse è consentita ai veicoli che siano direttamente e

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
F A N O

legittimamente interessati allo svolgimento di operazioni marittime e/o portuali in genere, per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione.

L'accesso in porto di veicoli con carichi infiammabili, nonché di cisterne che hanno contenuto carichi infiammabili, anche vuote, deve avvenire, previa comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, esclusivamente tramite la via Lungomare Mediterraneo.

Ad eccezione dei mezzi di servizio di Amministrazioni/Enti/Imprese/Società operanti in porto, non è in alcun modo consentita la sosta continuativa in area portuale per un periodo superiore alle 24 ore.

In considerazione della ristrettezza degli spazi operativi e delle possibili congestioni che si possono verificare, per motivi di sicurezza, in ogni momento, potrà essere disposta la rimozione d'ufficio dei veicoli parcheggiati in ambito portuale che costituiscano intralcio alle operazioni di soccorso ovvero alle operazioni marittime e portuali che ivi si svolgono. Le relative spese di rimozione, trasporto e custodia saranno ad esclusivo carico del proprietario del veicolo interessato, di volta in volta, dalla violazione.

Articolo 21
Disciplina della circolazione dei pedoni

Ferme restando le ulteriori norme contenute nel successivo Capo III, in ambito portuale è fatto divieto ai pedoni di:

- transitare e/o sostare nelle zone destinate alla esclusiva circolazione veicolare e nei pressi delle aree adibite a cantiere navale e/o a zone di rimessaggio;
- avvicinarsi in modo pericoloso ai cavi di ormeggio, nonché alle zone interessate da operazioni marittime e portuali;
- abbandonare, per qualsivoglia motivo, il piano viabile di qualunque infrastruttura portuale, avventurandosi su massi e tetrapodi di coronamento;
- transitare e fermarsi nel raggio di azione di gru ed altri mezzi meccanici in movimento avendo cura di tenersi a debita distanza dagli stessi, che comunque non dovrà essere inferiore a metri 50 (cinquanta);

Dai divieti di cui al precedente comma sono esclusi gli operatori portuali legittimamente interessati allo svolgimento di operazioni marittime e/o portuali, i quali, comunque, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, dovranno usare la massima cautela qualora si trovino nei casi contemplati dal medesimo comma citato.

Articolo 22
Obblighi per i concessionari

Ai concessionari di aree demaniali è fatto obbligo di predisporre e mantenere in efficienza, ciascuno per la parte di propria competenza, la segnaletica stradale verticale, orizzontale e di sicurezza (in regola alla vigente normativa) eventualmente posta nelle rispettive aree in concessione, al fine di prevenire qualsivoglia pericolo, anche potenziale, ad ogni tipo di veicolo ed ai pedoni.

Gli stessi concessionari devono provvedere al rapido ripristino delle aree in godimento in caso di eventuale danneggiamento conseguente o, comunque, connesso all'attività svolta, nonché alla predisposizione immediata di transennamenti, cartellonistica, segnali monitori ed ogni altro adempimento idoneo ad impedire danni a persone e/o cose, da prevedersi anche

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
F A N O

nel caso si verificano improvvise situazioni di pericolo non immediatamente eliminabili. In caso di emergenza in ambito portuale, i concessionari dovranno, altresì, adempiere, se del caso, alle ulteriori disposizioni di cui al successivo articolo 23, primo comma.

I concessionari sono tenuti a comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano l'eventuale schema di regolamentazione viaria da essi adottato all'interno delle rispettive aree in uso, che, per quanto applicabile, non dovrà essere in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento.

In particolare, lungo i tratti concessionati delle banchine n. 12 e n. 13 interessati dall'imbarco/sbarco di avventori e/o dipendenti dell'esistente attività commerciale di ristorazione, la responsabilità di eventuali sinistri e di ogni altro accadimento inerenti persone e/o cose è posta in capo al titolare di detta attività per quanto attiene alle procedure di sicurezza.

Articolo 23
Disposizioni particolari

In caso di emergenza in ambito portuale (incendio, inquinamento, incidenti stradali, feriti a bordo e in banchina, rischi ambientali ecc.), oltre l'adozione delle procedure previste dai pertinenti piani di sicurezza redatti ai sensi della vigente normativa in tema di sicurezza del lavoro per le diverse fattispecie, tutti i soggetti e gli operatori interessati, secondo le rispettive competenze, dovranno provvedere affinché le corsie di viabilità eventualmente e temporaneamente impegnate anche da mezzi in movimento, siano rese prontamente libere e disponibili.

Le visite collettive in porto promosse da scuole, Enti ed Organizzazioni in genere possono avvenire previa autorizzazione da richiedere all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, che stabilirà le zone portuali ove tali visite potranno essere effettuate e le relative modalità di svolgimento.

CAPO III
Norme particolari per alcune zone portuali

Articolo 24

Zona "A"

Ferme restando le disposizioni di cui al precedente Capo II, le aree operative del porto rientranti nella Zona "A" sono da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, aree di lavoro e, pertanto, seppur all'uopo autorizzato, chiunque, a qualunque titolo, vi acceda a piedi o con qualunque tipo di veicolo, compresi ciclomotori e velocipedi, lo fa a suo rischio e pericolo, date le peculiari caratteristiche delle attività che ivi si svolgono.

Il transito e l'accesso in detta Zona deve ritenersi limitato e condizionato dalle ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo.

Non essendo sempre possibile prevenire e segnalare, con immediatezza, eventuali pericoli, chiunque acceda nella Zona "A" deve comunque attuare, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, tutte le norme di sicurezza vigenti, nonché il buon senso circa la fattibilità dell'azione che si intende svolgere, assicurandosi preventivamente di non creare a se stesso ed agli altri alcun pericolo, anche potenziale.

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
F A N O

L'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'ambito della Zona "A", sono consentiti solo a coloro i quali debbano operare o che dimostrino di avere un interesse o un'attività all'interno della zona stessa e che siano in possesso del permesso di accesso di cui al successivo art 25.

Nella medesima zona "A" l'accesso pedonale è limitato al personale marittimo, al personale dei cantieri, delle ditte appaltatrici dei lavori, delle officine meccaniche e, più in generale, a tutti coloro i quali siano direttamente interessati allo svolgimento delle operazioni/servizi marittimi e portuali espletati in detta area.

Dal divieto di cui al precedente comma, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 21, sono escluse:

- l'area antistante la banchina 13, in prossimità dei parcheggi, e l'area antistante la sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano;
- i passeggeri che imbarcano e/o sbarcano dalle navi attraccate alle banchine n°3 lato nord e n°7. In tal caso, i pedoni dovranno comunque prestare la massima cautela allorché si trovino all'interno dell'area delimitata, che comunque non dovrà in alcun modo essere occupata durante le operazioni di ormeggio e/o disormeggio delle navi.

Considerata la ridotta ampiezza della carreggiata e le condizioni dissestate del manto stradale, sulle banchine dalla n. 1 alla n. 8, è vietato il transito, la sosta e la fermata a tutti i veicoli, compresi ciclomotori e velocipedi, seppur provvisti del permesso di accesso in porto di cui al successivo articolo 25, tranne quelli all'uopo autorizzati, fatta eccezione per i veicoli del personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, limitatamente all'area perimetrale alla sede del Faro.

Lungo la banchina n. 10 è consentita la sosta dei mezzi di lavoro ed autocisterne per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di carico e scarico di combustibili.

Lungo la banchina n. 9 e lo scalo di alaggio, all'interno dell'area delimitata dai due varchi d'ingresso "A", in corrispondenza dello scalo di alaggio, e varco "B", adiacente l'immobile demaniale denominato "Casermetta V. Gaddoni", è vietata la sosta e la fermata, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, in entrambi i lati della carreggiata.

Lungo le aree perimetrali ed i tratti banchinati del Canale Albani/Molo della Liscia è vietato il transito, la sosta e la fermata a tutti i veicoli, compresi ciclomotori e velocipedi; in tali aree possono accedere esclusivamente i pedoni che siano direttamente interessati o, comunque, utilizzatori dei posti di ormeggio ivi presenti.

L'Autorità Marittima, per motivi di sicurezza portuale o di necessità contingenti, si riserva la facoltà di determinare discrezionalmente la chiusura, anche temporanea, ai soggetti ed ai veicoli, seppur dotati di regolare permesso di accesso.

Articolo 25
Permessi di accesso alla ZONA "A"

Tutti i veicoli che debbano accedere nella Zona "A" devono essere muniti, in relazione ai vari casi, di apposito permesso di accesso (vedasi allegato "4"), rilasciato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano previa presentazione di apposita istanza (compilata su modello come da allegato "5") conforme alla vigente normativa in materia di bollo.

Nell'istanza dovrà essere comprovata la proprietà del veicolo ed i motivi da cui deriva la necessità di accedere nella Zona "A" del Porto di Fano. Il rilascio dei permessi di accesso al porto è di esclusiva competenza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano. Le domande per il rilascio dei suddetti permessi devono essere debitamente sottoscritte dagli aventi causa. Con la sottoscrizione il firmatario si assume, comunque, tutte le responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci. L'Autorità Marittima si riserva il diritto di richiedere l'esibizione di ogni eventuale ulteriore integrazione documentale comprovante le suddette richieste e necessaria per accertare il possesso dei previsti requisiti, nonché di procedere in qualsiasi momento alla verifica dei dati autocertificati dai richiedenti.

In caso di smarrimento del permesso di accesso in porto il titolare dovrà farne immediatamente denuncia all'Autorità di P. S., al fine di richiedere, con apposita istanza, il duplicato all'Autorità Marittima.

La fruibilità del permesso di accesso è, comunque, correlata al numero delle richieste pervenute e potrà essere negata o limitata nei casi di particolare congestione del traffico in ambito portuale o in caso di sopravvenuta necessità tecnico/operativa.

Tutti i veicoli in sosta o parcheggiati o comunque in transito nella Zona "A" devono esporre sul parabrezza, in punto ben visibile, il permesso di accesso in porto previsto dal presente Regolamento. I permessi sono utilizzabili esclusivamente per il veicolo a cui si riferiscono.

In caso di eventuali reiterate violazioni o gravi inosservanze al presente Regolamento, ovvero per cessione a terzi, uso improprio o non consentito del contrassegno autorizzativo, i permessi di cui sopra potranno anche essere ritirati/revocati.

Articolo 26
Zona "B"

Fermo restando le disposizioni di cui al precedente Capo II, è vietato l'accesso al molo di ponente ed alla testata del molo di levante (oltre l'esistente cartello monitorio riportante, nel solo caso del molo di ponente, la dicitura "Attenzione ingresso al porto") a qualsiasi tipo di veicolo non specificatamente autorizzato. Sono esclusi dal predetto divieto i velocipedi che, tuttavia, devono essere condotti a mano.

Su via Lungomare Mediterraneo è vietata la sosta e la fermata, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, in entrambi i lati della carreggiata.

E', altresì, vietato l'accesso e la sosta ai veicoli non specificatamente autorizzati entro le aree demaniali marittime poste tra la Darsena Borghese ed il ponte della Ferrovia.

CAPO IV
Disposizioni finali

Articolo 27
Deroghe

Non sono soggetti ai divieti di cui al presente Regolamento i mezzi della Guardia Costiera, delle forze di polizia e militari in genere, di Pronto soccorso e/o intervento, di Autorità medico-sanitarie, nonché quelli dei Vigili del Fuoco e dell'Agenzia delle Dogane in ragione del loro ufficio. I mezzi della Protezione Civile e quelli di servizio appartenenti ad Amministrazioni/Enti pubblici muniti dell'apposita carta di circolazione o del contrassegno speciale, potranno circolare e sostare, in ragione del servizio istituzionale (anche temporaneo o eccezionale) cui sono adibiti.

Articolo 28
Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

E' compito dei soggetti indicati nell'articolo 37 del Nuovo Codice della Strada, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedere all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica stradale (orizzontale e verticale).

Articolo 29
Disposizioni finali

L'Autorità Marittima è manlevata da ogni tipo di responsabilità derivante da comportamenti quali uso, accesso, circolazione all'interno dell'area portuale, tenuti in difformità delle norme contenute nel presente regolamento.

TITOLO III

Disciplina delle operazioni di rifornimento di combustibile liquido ed oli lubrificanti alle navi nel porto di Fano (bunkeraggi)

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 30

Generalità

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento si intende per "Bunkeraggio" ogni operazione di rifornimento di combustibili e di oli lubrificanti ad unità navali in genere che si trovino ormeggiate nel porto di Fano.

Nel porto di Fano le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi (punto di infiammabilità superiore ai 65°C (determinato in va so chiuso) ed olii lubrificanti possono essere effettuate:

- a) a mezzo autobotte;
- b) a mezzo distributori automatici fissi esistenti lungo le banchine.

Chiunque intenda esercitare il servizio di bunkeraggio di cui al comma 2 lettera a) deve aver presentato denuncia di inizio attività ex art. 68 C.N. alla Capitaneria di Porto di Pesaro.

Chiunque intenda esercitare servizio di bunkeraggio di cui al comma 2 punto b) deve essere munito di regolare concessione demaniale marittima, rilasciata dall'autorità competente (Comune di Fano).

Articolo 31

Prescrizioni comuni

Le operazioni di bunkeraggio non potranno essere effettuate in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da cariche atmosferiche e, se iniziate, dovranno essere immediatamente sospese.

I rifornimenti dovranno avvenire di massima durante le ore diurne; nel caso di operazioni effettuate anche nelle ore notturne la zona dovrà essere adeguatamente illuminata. L'impianto elettrico dovrà essere rispondente alla legge n. 186/68.

I rifornimenti non potranno essere eseguiti in concomitanza con lo svolgimento di altre operazioni commerciali o di lavori a bordo che possano generare calore o scintille.

Le navi intente nelle operazioni dovranno tenere a riva la bandiera (B) del Codice Internazionale dei Segnali o una luce rossa per il periodo notturno o in caso di scarsa visibilità.

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
F A N O

Tutte le unità che si trovano a navigare nella zona di mare prossima a quella interessata alle operazioni di bunkeraggio, devono manovrare con cautela procedendo a lento moto onde evitare che il fenomeno del moto ondoso possa compromettere la sicurezza delle operazioni

Durante lo svolgimento delle operazioni, a cura del comandante dell'unità, deve essere predisposto un regolare e continuo servizio di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere sempre tenuti efficienti e pronti all'uso i mezzi antincendio; devono, inoltre, essere resi disponibili e pronti all'uso una riserva di sabbia ed attrezzature idonee ad arginare eventuali colaggi.

Prima dell'inizio e durante le operazioni di rifornimento il comandante della nave e gli altri addetti agli impianti dovranno verificare che lo specchio acqueo circostante sia e rimanga sempre pulito.

Qualora si verificano fuoriuscite, eventi dannosi o situazioni di pericolo, il Comandante della nave e gli addetti al rifornimento debbono immediatamente sospendere le operazioni di rifornimento ed informare tempestivamente l'Autorità Marittima, che provvederà a richiedere di porre in essere tutti quei provvedimenti ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell'evento e ad evitare ulteriori e più gravi conseguenze.

Sono comunque a carico del fornitore del servizio o della nave, a seconda delle rispettive responsabilità, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione delle operazioni disposte dall'Autorità Marittima per la bonifica della zona inquinata.

Articolo 32
Caratteristiche delle manichette

Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio debbono essere costruite in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate ogni dodici mesi, indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Unità di gestione delle Infrastrutture per la Navigazione e Demanio Marittimo n. 105 del 21.09.2000.

Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sulla quale debbono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio, che debbono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 03.05.1984).

I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli a bordo, devono contenere le seguenti informazioni:

- massima pressione di esercizio;
- massima temperatura di esercizio (per manichette acquistate dopo il 01.07.2002);
- prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- data e pressione di collaudo;
- ente tecnico che ha effettuato il collaudo.

I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette.

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
F A N O

Non è consentito l'utilizzo di tubazioni/manichette adibite anche solo parzialmente alla movimentazione di prodotti petroliferi con punto di infiammabilità, determinato con il sistema a vaso chiuso, inferiore od uguale a 65°C.

CAPO II

Bunkeraggio a mezzo autobotte

Articolo 33
Prescrizioni

Il rifornimento di olii combustibili a mezzo autobotte (intendasi per autobotte l'unità di carico comprensiva di eventuale rimorchio), è autorizzato esclusivamente alle navi ormeggiate alle banchine n°9 ed 11.

Le operazioni di rifornimento di combustibile a mezzo autobotte potranno essere eseguite solo dopo il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) prima di dare inizio alle operazioni di bunkeraggio deve essere assicurata sul posto la presenza di un apposito servizio di vigilanza antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ovvero di Guardia Fuochi abilitati, con un numero minimo di due unità. Per operazioni di particolare complessità, sentita la Commissione locale ex. Art 48 del Regolamento Codice della Navigazione, potranno essere adottati criteri diversi di composizione della squadra;
- b) qualora i servizi di sorveglianza sia espletato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la squadra dovrà essere dotata di automezzo antincendio e l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato. Qualora la sorveglianza sia espletata da una Guardia Fuochi abilitata, anche questa deve essere dotata di motopompa antincendio fornita di manichetta di idonea lunghezza con boccalini a pioggia e dotata delle attrezzature e del materiale necessario per l'erogazione di schiuma;
- c) la quantità massima di prodotto erogabile non potrà essere superiore alle 30 tonnellate per singola operazione;
- d) le autobotti ed i rimorchi dovranno essere dotate di tutte le abilitazioni e certificazioni previste per il trasporto su strada di prodotti infiammabili, nonché di tutte le attrezzature e dotazioni antincendio previste dalla normativa vigente per le operazioni di travaso di combustibili;
- e) in caso di rifornimento con più autobotti, ciascuna di esse, con eventuale rimorchio, deve entrare all'interno degli ambiti portuali una per volta, nell'orario apposto sulla relativa autorizzazione e mai, in ogni caso, se la precedente autobotte impegnata nello stesso rifornimento, non sia già uscita dal porto; inoltre le autobotti devono sostare sottobordo alla nave una per volta e dovranno uscire dal porto immediatamente dopo aver effettuato il rifornimento; non potrà operarsi contemporaneamente dall'autobotte e dal rimorchio;
- f) le manichette impiegate per il rifornimento dovranno essere in ottimo stato di conservazione, di adeguata lunghezza e con innesti a perfetta tenuta stagna;

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
F A N O

- g) il conducente dell'autobotte dovrà sempre rimanere sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto a intervenire con immediatezza in caso di necessità;
- h) tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli di cucina, ed i motori dovranno essere provvisti di parascintille, i motori dovranno essere spenti ed a bordo dovrà essere assolutamente VIETATO FUMARE, tenere fiamme accese, compiere operazioni che possono dar luogo a scintille ed incendi;
- i) tra la nave e l'autobotte dovrà essere stabilita l'equipollenza elettrica, attraverso idonei collegamenti di massa;
- j) l'operazione dovrà avvenire sotto il diretto controllo del comandante della nave o da un ufficiale all'uopo designato;
- k) nel caso di rifornimento di gasolio, per un raggio non inferiore ai 25(venticinque) metri dalla zona del rifornimento, a terra ed in mare, per tutta la durata dello stesso, non dovranno essere in corso lavori con impiego di fiamma libera di qualsiasi natura o comunque che possano generare scintille o calore; nel caso il prodotto oggetto dell'operazione di bunkeraggio sia diverso dal gasolio, la distanza di sicurezza verrà stabilita di volta in volta ed indicata nel provvedimento autorizzativo;
- l) per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave ed alla autobotte per un raggio di mt. 25 non dovranno essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee, la zona interessata dovrà essere opportunamente transennata a cura del richiedente l'autorizzazione al bunkeraggio e segnalata con cartelli indicanti: "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
- m) nei pressi delle manichette impiegate nel rifornimento dovranno essere collocati, a cura della ditta fornitrice del bunker, un estintore a schiuma carrellato di almeno 50 Kg ovvero almeno n. 2 estintori a schiuma o a polvere, della capacità non inferiore a litri 12 ciascuno ed un contenitore di sabbia umida con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa;
- n) gli ombrinali e le altre aperture in coperta all'altezza del trincarino devono essere mantenute in posizione di chiusura.

Il rifornimento di olii lubrificanti a mezzo autobotti è subordinato alle stesse prescrizioni del rifornimento di combustibili, tranne che per il servizio di vigilanza antincendio che può essere assicurato da idoneo personale di bordo.

Articolo 34
Istanza autorizzazione al bunkeraggio a mezzo autobotte

La richiesta di autorizzazione ad effettuare le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte deve essere avanzata, in doppia copia ed in bollo, a questa Autorità marittima dal Comando della nave che intende fare il bunkeraggio (come da modello allegato 6), almeno 48 ore prima rispetto all'ora di previsto inizio delle operazioni.

La richiesta deve contenere nome, bandiera, stazza lorda, nominativo internazionale, quantità e qualità del prodotto da imbarcare, indicazione della banchina presso la quale dovrà essere effettuata l'operazione nonché l'espressa dichiarazione in ordine alla conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento, nonché una dichiarazione attestante che i mezzi e le sistemazioni antincendio ed antinquinamento

siano in perfetta efficienza e che l'apparato di propulsione dell'unità è pronto per l'eventuale manovra.

Alla predetta richiesta deve essere allegata la dichiarazione della ditta fornitrice del prodotto, in ordine alla conoscenza delle norme contenute nel presente provvedimento, nonché copia dell'istanza avanzata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o alla ditta autorizzata, se presente, a svolgere il servizio integrativo antincendio (Guardia fuochi).

L'Autorità Marittima, valutati i dati forniti, provvederà a rilasciare la richiesta autorizzazione, ponendo le eventuali prescrizioni che, riferite alle diverse situazioni, avranno l'obiettivo di assicurare la pubblica incolumità nonché il regolare e sicuro svolgimento delle attività portuali.

CAPO III

Bunkeraggio a mezzo distributore fisso

Articolo 35

Certificazione tecnica dei distributori fissi

Fermo restando il possesso della concessione demaniale marittima di cui al precedente articolo 30, gli impianti fissi di distribuzione carburanti non potranno essere posti in esercizio o proseguire nell'attività se non siano in possesso dei certificati di collaudo iniziale e di ispezione triennale di cui agli articoli 48 e 49 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, in regolare corso di validità.

Articolo 36

Prescrizioni da osservare per il bunkeraggio a mezzo distributori fissi

Le operazioni di rifornimento presso i distributori di banchina potranno essere eseguite nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i distributori dovranno essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero degli Interni in ottemperanza al titolo 10. punto XVII del D.M. 31.07.1934 e successive integrazioni/modifiche e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 maggio 1996, e successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" n. 76 del 20 gennaio 1999 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e della Salute;
- b) le manichette dovranno essere integre e sempre in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento;
- c) durante lo svolgimento delle operazioni l'addetto al distributore dovrà tenere pronti all'uso i mezzi di estinzione incendi in dotazione;
- d) l'unità dovrà essere ormeggiata a regola d'arte con i motori di propulsione spenti così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- e) l'unità rifornita dovrà ormeggiare affiancata alla banchina;
- f) in deroga a quanto previsto dal precedente punto e), considerata la particolare situazione del porto di Fano, i cui ormeggi risultano insufficienti alle necessità della marineria, alla banchina n°8, le operazioni di

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
F A N O

rifornimento, con esclusione di quelle di benzina, possono essere effettuate anche con nave ormeggiata di punta e con affiancati altri motopescherecci (non destinatari del prodotto combustibile), sempreché le unità limitrofe (a destra e a sinistra di quella rifornita) adottino comunque un servizio di vigilanza antincendio con il personale di bordo, mantenendo pronti all'uso idonei presidi antincendio e rispettando le prescrizioni di cui al presente articolo, comma 1, lettere d), g), k) m);

- g) l'equipaggio dovrà in qualsiasi momento essere pronto ad eseguire eventuali manovre di emergenza per il movimento dell'unità dalla banchina;
- h) presso il punto di distribuzione dovrà essere ben esposta idonea segnaletica recante il "DIVIETO DI FUMARE";
- i) Gli addetti ai distributori automatici devono accertarsi che persone estranee non si avvicinino con sigarette accese o con altri fuochi che possano compromettere la sicurezza delle operazioni;
- j) durante le operazioni di rifornimento è fatto obbligo al Comandante dell'unità di ventilare il locale motore ed il vano in cui sono installati i serbatoi, sia prima che dopo l'operazione;
- k) il Comandante dell'unità rifornita ha l'obbligo di vietare di fumare a chiunque trovasi a bordo;
- l) l'erogazione non deve essere effettuata a più unità contemporaneamente;
- m) per un raggio di metri 25(venticinque) dalla zona del rifornimento, a terra ed in mare, per tutta la durata dello stesso, non dovranno essere in corso lavori con impiego di fiamma libera di qualsiasi natura o comunque che possano generare scintille o calore;
- n) gli ombrinali e le altre aperture in coperta all'altezza del trincarino devono essere mantenute in posizione di chiusura.

Articolo 37
Dotazione dei distributori

Ciascun distributore deve essere dotato di:

- cartelli con la scritta appariscente "VIETATO FUMARE" (almeno due per ogni distributore), esposti in maniera ben visibile;
- dotazioni di sicurezza antincendio stabilite dalla certificazione della prevenzione degli incendi, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ed altre eventualmente prescritte dalla locale Commissione di cui all'articolo 48 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- n° 2 (due) buglioli di sabbia umida da kg. 20(venti) ciascuno;
- recipienti idonei per la raccolta dei piccoli quantitativi di carburante eventualmente fuoriusciti dalla tubazione, dai raccordi e dalle valvole;
- congruo numero di sacchetti di sabbia;
- metri 50 (cinquanta) di "panne galleggianti" che devono essere pronte all'uso per contenere l'eventuale sversamento di idrocarburi, mediante la circuizione dello specchio acqueo ove è ormeggiata l'unità che effettua il bunkeraggio e quello prospiciente l'impianto fisso di distribuzione;

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
F A N O

- una quantità congrua di materiale oleoassorbente di tipo approvato e relative attrezzature di raccolta, per la bonifica delle acque eventualmente inquinate;
- apposito cartello riportante il recapito telefonico ove è prontamente reperibile il responsabile, incluso il recapito ove sono custodite le dotazioni antinquinamento durante il periodo di chiusura, nonché i numeri di emergenza dei Vigili del Fuoco e dell'Autorità Marittima.

Il rifornimento dei distributori automatici fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti, nel rispetto delle condizioni previste al D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche/integrazioni.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 38 **Esenzioni**

Il presente titolo del Regolamento non si applica alle unità navali militari ed in servizio di polizia, che dovranno comunque garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio ed antinquinamento.

Articolo 39 **Norme finali**

Ferma restando la responsabilità del Comando di Bordo e della ditta fornitrice per la rigorosa osservanza delle norme prescritte dal presente Regolamento, l'Autorità Marittima si riserva, in presenza di particolari fattispecie, ogni più ampia facoltà di richiedere l'adozione di ulteriori misure per la prevenzione degli incendi e degli inquinamenti del mare durante le operazioni di bunkeraggio.

TITOLO IV

Norme per l'esecuzione dei lavori con e senza l'uso di fonti termiche a bordo di navi e galleggianti ormeggiate nel porto di Fano ed a terra nelle aree portuali di giurisdizione

CAPO I **Disposizioni generali**

Articolo 40 **Campo di applicazione**

Le norme di cui al presente Titolo si applicano esclusivamente alla esecuzione di lavori a bordo delle navi ormeggiate nel porto di Fano ed a terra nelle aree portuali di giurisdizione.

Le predette norme non riguardano, invece, gli interventi eseguiti nell'ambito dei cantieri – esistenti in tutto od in parte su suolo demaniale marittimo – appositamente destinati ed attrezzati alle costruzioni, riparazioni e/o demolizioni navali e presso le banchine affidate in concessione ovvero asservite/riservate a ditte e cantieri, anche con unità in acqua. In tal caso, tali lavori devono essere effettuati secondo le norme di sicurezza interne emanate da ciascun cantiere/ditta, a norma di quanto previsto dal D.L.vo n.81/2008.

Articolo 41 **Obbligatorietà del nulla osta**

Nell'ambito del porto di Fano, fatti salvi i piccoli interventi di manutenzione ordinaria, a norma dell'articolo 11 del presente Regolamento, nessun lavoro di costruzione/demolizione/riparazione/modifica, che comportino o meno l'uso di fiamma o saldatura elettrica, può essere iniziato a bordo di navi e galleggianti che stazionino al di fuori di cantieri navali senza il preventivo nulla osta dell'Autorità marittima.

L'esecuzione dei lavori potrà avvenire presso le banchina n° 9 all'uopo destinata; l'eventuale utilizzo di altre banchine sarà valutato di volta in volta dall'Autorità marittima in relazione al tipo di lavori da effettuare.

I lavori dovranno essere eseguiti da ditte all'uopo autorizzate, ovvero direttamente dal personale di bordo, nel rispetto del "Piano di Sicurezza" di cui agli articoli 17 e 28 del Decreto Legislativo 81/08 e agli articoli 38 e ss. del Decreto Legislativo 272/99.

Articolo 42 **Obblighi dei Comandanti delle navi ai fini della prevenzione incendi**

Fermo restando gli obblighi imposti dalle norme di sicurezza portuale, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni, è fatto obbligo ai comandanti delle navi, sia nazionali che estere, presenti nel porto di Fano di:

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
F A N O

- mantenere in efficienza ed in stato di pronto intervento gli impianti ed i servizi di bordo per la rilevazione e l'estinzione degli incendi, assicurando un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo;
- avvisare in caso di principio di incendio a bordo o di situazione di emergenza in genere, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano nel modo più sollecito (VHF – canale 16 ovvero a mezzo telefono alle seguenti utenze telefoniche: 0721/801329 – 0721/803681);
- astenersi dal compiere a bordo lavori di qualunque genere che pregiudichino la possibilità autonoma di manovra, sia pure per breve tempo, delle navi stesse, quando queste si trovino ormeggiate al di fuori di cantieri navali, anche se a banchine decentrate e non operative. Nell'eventualità che si rendessero necessari e indispensabili alcuni degli anzidetti lavori, i comandanti dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano.

Articolo 43

Adempimenti e misure da osservare prima dell'inizio dei lavori

Prima di iniziare i lavori programmati, il Comandante della nave e/o il Direttore Tecnico dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze e con la scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, devono predisporre i mezzi ed il personale occorrente per garantire il servizio di rilevazione e lo spegnimento di eventuali incendi, che deve essere mantenuto per tutta la durata dei lavori da eseguire.

Il personale deve essere capace di impiegare efficacemente i mezzi antincendio a disposizione ed essere in numero sufficiente a sorvegliare e presidiare tutte le fonti termiche presenti.

Il personale deve essere istruito con opportune e dettagliate consegne sugli adempimenti da effettuare.

Articolo 44

Divieti

E' vietato gettare o scaricare nelle acque o sulle banchine del porto di Fano qualsiasi materiale od oggetto incandescente o comunque atto ad accendersi e a provocare situazioni di pericolo.

Entro l'ambito portuale, sulle banchine, sui moli, sui piazzali ed a bordo di unità di qualsiasi genere, è vietato fumare, accendere fuochi o attivare qualsiasi altra forma di ignizione, ove ciò comporti pericolo di incendio o vi siano nelle vicinanze merci che possano alimentare la combustione o provocare scoppi.

E' altresì vietato ingombrare con qualsiasi mezzo o materiale le vie di accesso per i mezzi antincendio nelle zone circostanti le bocche di presa d'acqua dislocate lungo le banchine portuali.

CAPO II

Esecuzione di lavori a bordo di navi senza l'uso di fonti termiche

Articolo 45

Modalità di presentazione dell'istanza

Per l'esercizio dei lavori di cui al presente Capo, gli interessati dovranno presentare, con almeno 48 ore di anticipo sulla data del previsto inizio dei lavori, apposita istanza in bollo (come da *fac-simile* allegato 7), nella quale devono essere indicati:

- dati dell'unità (proprietario/armatore, numero ed ufficio iscrizione, lunghezza fuori tutto, pescaggio, larghezza);
- l'elenco di tutti i lavori per i quali si richiede il nulla osta all'esecuzione, i locali nei quali si effettueranno e le relative procedure di esecuzione;
- banchina e periodo richiesti;
- Progetto dell'intervento, qualora i lavori previsti comportino modifiche al progetto originale dello scafo e del suo allestimento. In tal caso i relativi elaborati dovranno essere vistati dall'ente tecnico riconosciuto;
- Ditta/e incaricata/e di eseguire i lavori; nel caso di più ditte, indicare anche quella designata come capo commessa (designata dall'armatore o dal comandante della nave);
- il nominativo del direttore tecnico responsabile dei lavori a bordo (nominato dall'impresa capo-commessa).

All'istanza dovrà essere allegato:

- il documento di sicurezza elaborato conformemente a quanto previsto dall'art.38 D.L.vo 272/99, che dovrà altresì essere inviato alla A.S.U.R. competente ai fini della vigilanza, sottoscritto dal titolare dell'impresa;
- la dichiarazione del Comandante della nave che attesti che il volume dello scafo interessato ai lavori non presenta pericoli in relazione all'esecuzione dei lavori programmati e che sono state effettuate le operazioni di bonifica necessarie all'esecuzione dei medesimi;
- l'asseverazione del direttore tecnico che, preso atto dell'istanza di cui al comma precedente, si impegna a garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e di buona tecnica, nonché delle prescrizioni eventualmente impartite dall'Autorità Marittima.

Articolo 46

Rilascio del nulla osta

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, accertata la validità della domanda ed esperiti gli accertamenti eventualmente necessari, anche in relazione al possesso da parte della ditta richiedente dell'apposita autorizzazione a svolgere attività di lavori in porto, rilascerà il proprio nulla osta, per gli aspetti strettamente di propria competenza, all'ormeggio in banchina ed alla esecuzione dei lavori richiesti.

Il rilascio dell'autorizzazione non esime dal richiedere all'ufficio competente del Comune di Fano l'eventuale rilascio della concessione demaniale marittima per l'occupazione dello

specchio acqueo e della banchina o altri spazi portuali, nonché dal procurarsi ogni ulteriore autorizzazione/nulla osta da parte di altre amministrazioni che dovessero rendersi necessarie per l'esecuzione dei lavori in parola.

CAPO III

Esecuzione di lavori a bordo di navi con l'uso di fonti termiche

Articolo 47

Disposizioni generali

L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o comunque di fonti termiche a bordo delle navi ormeggiate in porto a Fano, è regolato dalle presenti norme ai fini della prevenzione degli incidenti a bordo e della tutela della sicurezza portuale e della navigazione.

È vietato nel porto di Fano l'uso delle predette fonti termiche a bordo delle navi e dei galleggianti, armate o in disarmo, senza il preventivo nulla osta della Ufficio Circondariale Marittimo di Fano.

Articolo 48

Modalità di presentazione dell'istanza

Il datore di lavoro, come definito dall'Articolo 3 comma c) del Decreto Legislativo n° 272/1999 (il titolare dell'impresa di manutenzione riparazione e trasformazione navale ovvero il comandante della nave o un loro rappresentante all'uopo delegato) dovrà presentare, con almeno 48 ore di anticipo sulla data del previsto inizio dei lavori, istanza in bollo (come da *fac-simile* allegato 8), che dovrà indicare:

- a) natura e durata dei lavori da effettuare;
- b) descrizione dei locali nei quali viene usata la fiamma o altri simili mezzi;
- c) denominazione dell'impresa che esegue i lavori;
- d) indicazione del nominativo della persona esperta responsabile dell'operazione.

All'istanza dovrà essere allegato il certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico del porto (*gas free*).

La domanda, non appena ricevuta, viene inviata all'azienda ASUR di Fano ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco al fine di ottenere il parere conforme con le prescrizioni del caso.

Articolo 49

Rilascio del nulla osta

L'Autorità Marittima, accertata la validità della domanda e ricevuto il parere degli enti di cui al precedente articolo, rilascerà il proprio nulla osta all'esecuzione dei lavori richiesti.

Il Nulla Osta rilasciato dall'Autorità Marittima dovrà essere controfirmato per presa visione e conoscenza dal datore di lavoro e dal responsabile dei lavori della ditta esecutrice degli stessi.

Copia del Nulla Osta rilasciato sarà trasmesso, a cura dell'Autorità Marittima, all'A.S.U.R. competente – ai fini della vigilanza.

Articolo 50
Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha la responsabilità della sicurezza dei lavori nonché il compito di coordinarne gli interventi, allo scopo di garantire la sicurezza della nave contro i pericoli d'incendio, la salvaguardia della vita umana e la prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Tale scopo deve essere realizzato attraverso:

- a) il coordinamento delle attività svolte affinché non si creino situazioni di incompatibilità e di pericolo;
- b) la continua sorveglianza dei lavori anche a mezzo dei propri incaricati e preposti per la prevenzione degli incidenti;
- c) la messa in opera di idonee attrezzature antincendio, come di seguito specificate, al fine della prevenzione antinfortunistica;
- d) la sospensione immediata dei lavori in caso di pericolo o incidente, con l'obbligo di informare l'Autorità Marittima;
- e) l'applicazione delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, nonché delle prescrizioni di cui al Nulla Osta rilasciato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano;
- f) ogni altra precauzione stabilita dal Decreto Legislativo n° 272/1999 e dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) siano utilizzati dispositivi di protezione individuale marcati CE per i rischi specifici: maschere per la protezione delle vie respiratorie con idonei filtri, casco con visiera dotato di vetro attinico, grembiule in materiale adeguato a proteggere l'operatore da schegge incandescenti;
- b) siano collocati, nelle immediate vicinanze della zona di sviluppo dei fumi, impianti di aspirazione mobile per la captazione dei fumi di saldatura, tramite un dispositivo atto a posizionarsi il più vicino possibile alla sorgente di emissione dei fumi stessi. Detto impianto dovrà, inoltre, essere dotato di un sistema di depurazione dei fumi e la zona di emissione dovrà essere scelta in funzione delle condizioni di vento al momento presenti e in relazione alla presenza di personale a bordo della nave, in modo da evitare che gli inquinanti investano il personale stesso o quello utilizzato in altre mansioni;
- c) Le zone immediatamente adiacenti ai punti di lavoro ove viene impiegata la fiamma ossidrica o qualsiasi altra fonte di calore dovranno essere delimitate e mantenute completamente sgombre da materiali, merci, combustibili ed altre sostanze che possano sviluppare incendi, esalazioni di gas o pericoli in genere;
- d) in prossimità dei punti di lavoro, e qualora non diversamente indicato nel Nulla-Osta rilasciato dall'Autorità Marittima, dovrà essere prontamente reperibile la sottoelencata minima attrezzatura antincendio:

- 1. un contenitore pieno di sabbia, in quantità sufficiente a soffocare principi di incendio;

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
F A N O

2. estintori di tipo omologato e/o manichette antincendio, idonei in relazione alla classe ed alla natura ed entità del rischio di incendio previsto;

3. un contenitore d'acqua idoneo nei pressi dell'operatore per spegnervi la miccia del cannello al termine di ogni lavoro e per raccogliere chiodi e/o spezzoni roventi, nonché per il raffreddamento di eventuali canali o scoli incandescenti;

- e) dovranno essere predisposte particolari protezioni ignifughe, atte ad evitare che scorie incandescenti o scintille possano eventualmente innescare incendi nelle zone o nei locali attigui a quelli dei lavori;
- f) un'apposita protezione a mezzo lamiera, o simili, dovrà sempre essere sistemata sotto o in prossimità del cannello della fiamma, per raccogliere le scorie incandescenti.

Inoltre, il datore di lavoro si dovrà adeguare ad ogni ulteriore prescrizione e/o misura di sicurezza eventualmente indicate nel certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico del porto.

Il responsabile della ditta che esegue i lavori, ovvero il Comandante dell'unità, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni qualvolta le norme di sicurezza lo impongano, devono provvedere alla sospensione immediata di quei lavori che possano rappresentare un pericolo, informando tempestivamente l'Autorità Marittima.

Ultimati i lavori autorizzati, a cura del responsabile/direttore dei lavori dovrà essere compiuta una minuziosa ispezione nel locale di lavoro ed in quelli attigui, al fine di accertare l'assenza di potenziali pericoli (elettrici, incendio, ecc.). Tutte le aree dovranno essere rimesse in pristino stato.

Articolo 51

Prescrizioni e divieti vari

Tutte le apparecchiature da impiegare per l'esecuzione dei lavori con uso di fonti termiche devono essere munite di certificato di collaudo in corso di validità e mantenute sempre nelle condizioni prescritte. Non è ammesso l'uso di cannelli privi di valvole di sicurezza.

Le condutture di gomma devono essere in perfetto stato di conservazione e rispondenti alle vigenti norme.

E' proibito, sia di giorno che di notte, lasciare a bordo o in banchina bombole piene senza adeguata sorveglianza.

Qualunque fiamma, comunque protetta, dovrà trovarsi a più di dieci metri di distanza dalla bombola.

Articolo 52

Prescrizioni particolari per l'uso della fiamma ossiacetilenica

Per l'impiego di fiamma ossiacetilenica è obbligatorio l'uso della valvola idraulica, munita di rubinetto di intercettazione del gas.

Tale valvola dovrà essere di costruzione atta a neutralizzare qualsiasi ritorno di fiamma, o incendio dovuto ad ogni altra causa che si possa verificare nella condotta del gas e deve essere collocata ad almeno dieci metri dal cannello di acetilene.

Articolo 53

Prescrizioni particolari riguardanti le bombole

Le bombole di ossigeno, di idrogeno e di acetilene, dovranno essere contrassegnate esclusivamente con l'esatto nome tecnico della materia contenuta e dovranno essere munite della prescritta etichetta di pericolo.

Ciascuna di esse dovrà altresì essere munita di certificato di collaudo in corso di validità, da esibirsi a richiesta degli organi di controllo.

Le bombole di acetilene disciolto e quelle di ossigeno dovranno essere tenute al riparo dai raggi del sole, senza valvole di presa, le quali saranno applicate e mantenute esclusivamente durante l'uso. Le bombole stesse devono essere tenute lontano da fiamme libere, in posizione verticale, assicurate mediante staffe su appositi carrelli e, quando non in uso, saranno tenute fuori bordo, protette dall'apposito cappelletto a vite anche durante il trasporto.

Articolo 54

Prescrizioni particolari per la saldatura elettrica (arco voltaico)

Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni di cui al presente Capo, nei lavori eseguiti con saldatura elettrica si devono impiegare impianti ed apparecchiature elettriche conformi a quanto prescritto dall'art.43 del D.L.vo 272/99 e dagli artt. 80 e ss. del D.L.vo 9 aprile 2008, n.81. Gli estintori idrici o a schiuma dovranno essere sostituiti con quelli a polvere secca o a CO₂.

Articolo 55

Procedura semplificata

In virtù delle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Dispaccio n°DEM3/850 datato 26.03.2002, ed in considerazione dell'individuazione operata preventivamente di concerto con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro e con l'A.S.U.R. di Fano, per i lavori con impiego di fonti termiche interessanti le sovrastrutture di cui all'articolo successivo, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, non procederà a richiedere il preventivo nulla – osta dei predetti Enti, intendendosi questo già favorevolmente acquisito.

In tal caso, il certificato di non pericolosità del chimico del porto dovrà attestare anche l'appartenenza dei lavori da svolgere a quelli per i quali è possibile la procedura semplificata.

Articolo 56

Lavori per cui è ammessa la procedura semplificata

I lavori con uso di fiamma, al fine di poter essere ricompresi nella fattispecie disciplinata dal precedente articolo, dovranno interessare le seguenti sovrastrutture:

- Strutture per il supporto di apparecchiature per la manovra di cavi e di ancore;
- Passacavi;
- Strutture di supporto di fanali e luci di bordo;
- Ringhiere;
- Scalette esterne;
- Gru di bordo;
- Sistemi di apertura e chiusura dei boccaporti delle stive;
- Corrimano;

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
F A N O

- Capi di banda;
- Candelieri;
- Portelloni;
- Archetti di sostegno delle reti.

I lavori non devono interessare le parti delle strutture sopracitate che siano in contatto con locali o spazi d'uso della nave (stive o locali comunque definiti della nave), o zone della nave che possono presentare rischi d'incendio o di esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno etc.) o infiammabili (vernici, etc.).

E' vietato l'uso di gas e vapori più pesanti dell'aria se i lavori vengono eseguiti ad una distanza minore di 5(cinque) metri da aperture che comunicano con ambienti interni.

Il datore di lavoro dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, la presenza di una squadra antincendio, dotata di idonei mezzi di spegnimento, costituita da almeno tre unità (incluso l'operatore alla saldatura se provvisto della certificazione di cui al successivo comma).

La predetta squadra potrà essere composta da personale di bordo in possesso del corso antincendio avanzato o da personale della ditta incaricata dei lavori che abbia frequentato un corso di formazione per addetto antincendio in attività a rischio incendi medio (8 h), secondo quanto previsto dal D.M. 10.03.1998.

CAPO IV

Disciplina sulle operazioni di idropulitura su tutte le unità

Articolo 57

Campo di applicazione

Le norme del presente Capo del Regolamento portuale si applicano a tutte le operazioni di idropulitura che si effettuano nel porto di Fano e nelle zone demaniali marittime del Circondario Marittimo di Fano.

Articolo 58

Definizioni

L'espressione "idropulitura" ricomprende tutte le operazioni che comportano l'utilizzo di acqua eventualmente associata a detergenti e/o materiali chimici che a mezzo di compressori viene diretta sulla superficie della carena dello scafo di una nave o su altre parti di esso.

Articolo 59

Svolgimento delle operazioni

Le operazioni di idropulitura dello scafo delle unità in genere sono consentite esclusivamente nell'ambito dei cantieri navali, dotati di idonee strutture per la raccolta del materiale derivante da tali operazioni.

E' fatto assoluto divieto di effettuare i lavori di idropulitura dello scafo sia all'interno che sulla coperta e sovrastrutture di navi ormeggiate alle banchine dei porti nonché a bordo di navi alate su aree demaniali marittime pubbliche ricadenti nel Circondario Marittimo di Fano.

TITOLO V

Disciplina delle operazioni di alaggio e varo di unità

Articolo 60 **Generalità**

Nell'ambito del porto Fano, negli spazi destinati alla pubblica fruizione, l'alaggio e/o il varo di unità navali avvengono nel rispetto e con le modalità previste dal presente titolo del Regolamento portuale.

Articolo 61 **Individuazione banchine**

Le operazioni di varo e alaggio a mezzo di autogrù possono essere effettuate esclusivamente presso le seguenti banchine:

- banchina n°9 denominata “molo dei calafati”, nel tratto ricompreso fra il limite dello scalo d'alaggio in concessione alla società “Marelift” ed il tratto di banchina in concessione alla società “Vecchio Porto, per una lunghezza di mt. 70 circa;
- banchina n. 11 del porto di Fano per una lunghezza di mt. 45 circa;

Dette porzioni di banchine sono state collaudate da parte della Regione Marche e dichiarate idonee al varo/alaggio di:

1. imbarcazioni aventi un carico max. di 97 tonn. distribuito su almeno 4 (quattro) piedi stabilizzatori o equivalenti, due dei quali posti al limite esterno della banchina su un ingombro di almeno 7,10 metri;
2. imbarcazioni aventi un carico massimo totale di 189 tonn. distribuito su almeno 8 (otto) piedi stabilizzatori o equivalenti, quattro dei quali posti al limite esterno della banchina su ingombro di almeno 36,65 metri;
3. imbarcazioni caratterizzate da carico complessivo unitario distribuito su metro lineare di banchine con valore massimo di 13,67 t/m (per condizioni di carico generali diverse da quelle riportate nei punti precedenti e considerato che i carichi concentrati sopra indicati si distribuiscano uniformemente alla base della banchina);

Le operazioni di varo e alaggio presso la banchina n. 11 del porto di Fano potranno essere effettuate esclusivamente per unità aventi lunghezza fuori tutto non superiore a 12(dodici) metri e solo in caso di mancato utilizzo della stessa per le operazioni di sbarco delle vongole.

Articolo 62 **Ditte autorizzazione all'esercizio**

Nel porto di Fano, l'esercizio delle autogrù e degli altri mezzi di sollevamento destinati all'alaggio, varo e movimento a terra delle unità navali può essere esercitata esclusivamente dalle ditte che abbiano presentato la denuncia di inizio attività per l'anno

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
F A N O

in corso, ex. art. 68 Cod. Nav., ai sensi dell'Ordinanza n. 06/99 del 25 Febbraio 1999 della Capitaneria di Porto di Pesaro.

Copia della predetta denuncia dovrà essere presentata anche a questo Ufficio Circondariale Marittimo allegando la seguente documentazione:

- a) copia del certificato di collaudo dei mezzi di sollevamento e dei certificati di visita periodica della competente A.R.P.A.M. ai fini della prevenzione antinfortunistica;
- b) elenco completo dei mezzi da impiegare;
- c) elenco completo dei dati anagrafici dei dipendenti impiegati per l'attività in parola;
- d) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con particolare riferimento ai danni eventualmente arrecati alle strutture portuali o viarie (in visione).

A norma dell'art. 3 della sopra menzionata ordinanza, chi risulta in regola con gli adempimenti ivi previsti, può esercitare l'attività senza ulteriori autorizzazioni dell'Autorità Marittima.

Articolo 63
Presentazione della nota di informazione

L'esecuzione di qualsiasi operazione di alaggio e varo è subordinata alla preventiva presentazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, con almeno 48 ore di anticipo, di una nota di informazione, in carta semplice ed in duplice esemplare (utilizzando il modello allegato 9) al presente regolamento di cui è parte integrante.

L'autorità Marittima, esaminata la nota informativa e verificato che non vi siano motivi ostativi all'esecuzione dell'operazione indicata, restituirà una copia della nota munita del proprio visto.

Le formalità di cui al precedente comma devono essere espletate dalla ditta incaricata e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona da questo espressamente delegata (in tal caso la delega in originale deve essere depositata presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano), fornendo i dati della persona per conto della quale viene svolta l'operazione (proprietario dell'unità ovvero di chi possa disporre della stessa legittimamente ed a qualsiasi titolo).

Con l'apposizione del visto, l'Autorità marittima può indicare una diversa area portuale presso cui effettuare l'operazione richiesta, nonché i limiti orari per l'esecuzione della stessa ed ogni ulteriore eventuale prescrizione ritenuta necessaria al fine di garantire la sicurezza del porto ed il regolare svolgimento di ogni altra concomitante operazione/attività portuale.

Le operazioni potranno essere svolte solamente da una delle ditte autorizzate ai sensi del precedente articolo 62 che abbiano presentato la documentazione prevista, con l'impiego dei mezzi e personale indicato nella comunicazione di inizio attività.

Nel caso per motivi di ingombro risulta necessario smontare tratti di segnaletica stradale, barre di ingresso al porto, recinzioni metalliche dello scalo di alaggio/varo, il richiedente dovrà richiedere specifica autorizzazione, in duplice copia in bollo, accollandosi l'onere di rimettere in pristino stato quanto modificato e di risarcire eventuali danni.

In casi eccezionali il Comandante del Porto può autorizzare l'effettuazione di singole operazioni di varo e/o alaggio da parte di ditte che non hanno presentato alla Capitaneria di Porto di Pesaro la comunicazione di inizio/proseguito attività, previa

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
F A N O

presentazione di istanza in bollo ed in duplice copia, completa della documentazione di cui all'art. 3 relativa al mezzo che si intende impiegare e del documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81, ed inerente l'intero ciclo delle operazioni.

Articolo 64
Modalità di esecuzione delle operazioni

E' fatto obbligo alle ditte autorizzate e ai conducenti delle autogrù di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) è vietato effettuare le operazioni di cui alla presente ordinanza in banchine diversa da quella indicata nella nota di informazione e senza il preventivo visto dell'Autorità Marittima, da esibire, a richiesta, agli organi di polizia;
- b) la ditta incaricata dovrà predisporre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n.81 ed inerente l'interno ciclo delle operazioni, da esibire a richiesta degli organi di polizia;
- c) il carico totale da scaricare sulla pavimentazione delle banchine dovrà essere ripartito in modo conforme alle prescrizioni e nei limiti previsti dal precedente art.61;
- d) le operazioni di alaggio e varo delle unità a mezzo di autogrù dovranno essere svolte a distanza di sicurezza dal ciglio di banchina, in considerazione anche della possibilità di sbraccio della gru, e comunque ad almeno 5 (cinque) metri per lato da eventuali imbarcazioni già all'ormeggio;
- e) le operazioni di alaggio/varo non possono essere eseguite qualora nel raggio di metri 20 (venti) dal mezzo che opera siano in corso operazioni di rifornimento combustibile, saldatura/lavori con fiamma, in genere operazioni potenzialmente pericolose e/o incompatibili;
- f) le operazioni di alaggio e varo devono avvenire in ore diurne, con assenza di vento e di moto;
- g) l'unità da alare/varare non deve presentare sporgenze od ingombri ed a bordo non debbono essere presenti persone;
- h) al termine delle operazioni, la banchina dovrà essere lasciata sgombra ed il responsabile delle operazioni dovrà provvedere a tutte le operazioni di pulizia delle banchine; una volta varate le unità dovranno lasciare immediatamente libera la banchina mentre quelle alate così come eventuali carrelli di rimorchio e simili non potranno rimanere in ambito portuale oltre un'ora dall'avvenuta operazione;
- i) il responsabile delle operazioni dovrà provvedere a delimitare l'area delle operazioni per un raggio non inferiore a metri 20 dal punto di intervento, con barriere mobili e/o paletti di delimitazione e /o coni;
- j) Il responsabile delle operazioni dovrà predisporre per l'intera durata delle operazioni un servizio di vigilanza per verificare che nelle vicinanze (almeno venti metri) dall'area del varo/alaggio non vi siano persone o mezzi non autorizzati e comunque non interessate alle operazioni in corso.

Articolo 65
Spostamenti in ambito portuale

Durante gli spostamenti in ambito portuale le autogrù dovranno attenersi alle previste norme di cui al vigente Codice della strada (Trasporti Eccezionali); in particolare:

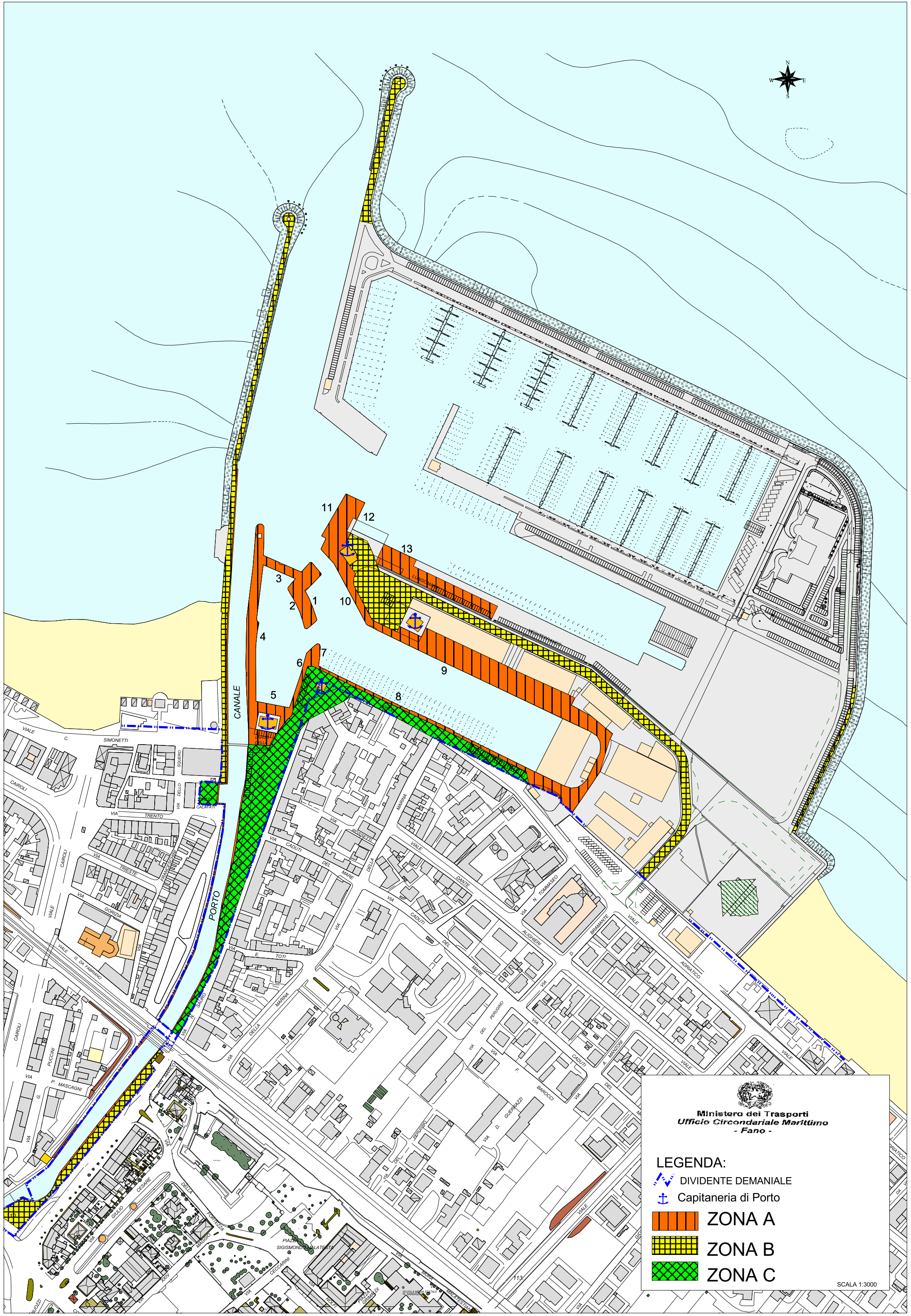
- a) essere muniti di luci lampeggianti gialle sui due lati;
- b) procedere a lento moto (quando recano carichi, la velocità non deve superare i 3 Km/h), evitando di passare sui tombini e sui tratti di fondo stradale che non presentino adeguata robustezza e solidità (particolare attenzione dovrà essere posta nelle zone non pavimentate e laddove esistono cunicoli o condutture sotterranee);
- c) durante tali spostamenti dovranno essere presenti, oltre all'operatore del mezzo, almeno una persona di scorta munita di bandiera rossa per assicurare un servizio di vigilanza e per impedire che persone si avvicinino all'autogrù e per allertare, far rallentare e deviare l'eventuale traffico di altri veicoli.

Articolo 66
Comportamento di conducenti di altri veicoli

I conducenti dei veicoli sono tenuti a rispettare i segnali di arresto, di rallentare o di deviazione fatti dagli assistenti delle autogrù ed a rispettare il segnale di arresto fatto con le bandiere rosse di cui al precedente articolo. In ogni modo dovranno attenersi alle disposizioni stabilite dal Codice della Strada.

Articolo 67
Obbligo di segnalazione danni strutture portuali

Ferme restando le responsabilità e gli adempimenti prescritti dalla legge in caso di danni recati a terzi, i responsabili delle operazioni della ditta incaricata ed i conducenti delle autogrù sono tenute ad informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano in caso di danni arrecati a opere o strutture portuali o viarie (tombini, cunicoli, segnaletica, eccetera).



SCALA 1:3000

ALLEGATO 2- INDIVIDUAZIONE AMBITO PORTUALE DI FANO- Denominazione darsene, banchine e destinazione funzionale delle stesse.

A) CANALE ALBANI O “MOLO DELLA LISCIA”

E' utilizzato esclusivamente per l'ormeggio di unità da diporto in regime di concessione demaniale marittima ad associazioni (Lega Navale, Fisherman Club e Yachting Club), che gestiscono direttamente gli ormeggi delle unità associate, o a singoli concessionari.

B) BACINO DI PONENTE o “Darsena Pipeta”- Comprende le banchine dalla numero 2 alla 6.

Ad uso pubblico, utilizzato in via prioritaria per l'ormeggio delle motobarche dedite alla pesca delle vongole ed iscritte nei RR.NN.MM. e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano e dell'Ufficio Locale Marittimo di Marotta, fatta eccezione per la banchina n°3, lato sud, e parte della prospiciente banchina n°4 per metri linea ri venti, assentite in concessione marittima all'associazione “Quei del Doc” per l'ormeggio di unità da diporto.

La banchina n°3 lato nord è destinata allo sbarco/imbarco dei passeggeri delle unità da traffico adibite al servizio trasporto passeggeri in navigazione nazionale.

C) BACINO DI LEVANTE o “Darsena Giurgin”. Comprende la banchina n°1 e le banchine dalla n°7 alla n°10.

Il bacino di levante è riservato di massima all'ormeggio delle unità da pesca ed alle unità che devono effettuare lavori di manutenzione.

Lo specchio acqueo prospiciente la banchina n°7 è in concessione alla ditta “Tours Mare” S.A.S., per l'ormeggio della m/b da passeggeri “Azzurra”.

La banchina numero 8 è utilizzata in via prioritaria per l'ormeggio delle unità da pesca tipo strascico e volante. I primi venti metri a partire dallo scalo di alaggio sono in concessione alla Marelift srl.

SCALO DI ALAGGIO DELLA DARSENA “GIURGIN” Lo scalo di alaggio esistente nella darsena “GIURGIN” è in concessione demaniale marittima alla Ditta MARELIFT SRL. L'intera area è recintata da apposita struttura di protezione metallica.

Banchina N 9

Dallo scalo di alaggio, i primi 70 metri circa, fino al limite della concessione alla società “Vecchio Porto”, sono riservati alle operazioni di alaggio e varo mediante l'uso di autoveicoli speciali per il sollevamento di “carichi”.

I successivi 60 metri sono in concessione alla società “Vecchio Porto”, per l'effettuazione di lavori di manutenzione alle unità ivi ormeggiate.

La rimanente parte di banchina (cosiddetta banchina lavori) è ad uso pubblico e riservata alle unità che devono effettuare lavori ordinari/straordinari/allestimenti.

Banchina N 10: ad uso pubblico: destinata esclusivamente all'ormeggio delle unità interessate dalle operazioni di bunkeraggio.

D) BACINO DI EVOLUZIONE E NUOVA DARSENA. Comprende le banchine dalla numero11 alla 13.

Banchina N° 11: ad uso pubblico; è destinata alle operazioni di varo e alaggio ed alle operazioni di sbarco del prodotto ittico da parte dei motopescherecci (c.d. vongolare) dediti alla pesca dei molluschi bivalvi.

Banchina N 12: ad uso pubblico; riservata all'ormeggio di unità navali della Guardia Costiera o, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, di altre forze di polizia/amministrazioni dello Stato; è, altresì, destinata alle operazioni di sbarco del prodotto ittico da parte dei motopescherecci (c.d. vongolare) dediti alla pesca dei molluschi bivalvi.

Banchina N°13 :

- Partendo dalla testata i primi 33 metri sono destinati all'ormeggio del ristorante galleggiante denominato Scimitar.
- I successivi 37 metri, sino al limite dello specchio acqueo in concessione demaniale marittima alla società “MARINA GROUP s.r.l.”, sono a disposizione dell'Autorità marittima per l'ormeggio di unità in transito o per qualsiasi esigenza che dovesse sopraggiungere, e ciò anche ai sensi e per gli effetti degli art. 62 e 63 del Codice della Navigazione.

Banchina N°14 : in concessione alla società “MARINA GROUP s.r.l.”

E) DARSENA DEL PORTICCILO TURISTICO “MARINA DEI CESARI”.

In concessione alla società “ MARINA DEI CESARI s.p.a.”

ALLEGATO 3- INDIVIDUAZIONE AMBITO PORTUALE- Limiti area a terra

Sono aree interne al porto(ambito portuale – ZONA “A e B”), disciplinate, pertanto, con ordinanza della A.M.:

1. le aree delimitate da apposita recinzione stradale tipo guard-rail o tipo “new jersey” che corre lungo Viale Adriatico e Via Nazario Sauro, perimetrale al canale Albani/Molo della Liscia ed alle vecchie darsene pescherecci, denominate “Pipeta” e “Giurgin” (in cui rientrano, tra l'altro, le banchine dalla n. 1 alla n. 8);
2. l'area antistante l'immobile ove ha sede l'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, per un estensione di 15 metri, e tutte quelle comunque immediatamente circostanti allo stesso manufatto;
3. l'area che, dallo scalo di varo/alaggio posto alla radice della darsena “Giurgin” e preceduta da apposito cartellone monitorio riportante la dicitura “Attenzione ingresso al porto”, corre lungo la banchina delimitante la darsena “Giurgin” sino a giungere all'immobile demaniale denominato “Casermetta V. Gaddoni” (in cui rientra, tra l'altro, la banchina n. 9);
4. l'area che, da Lungomare Mediterraneo, preceduta da apposito cartellone monitorio riportante la dicitura “Attenzione ingresso al porto”, si sviluppa passando per il primo varco della “Nuova Darsena” e prosegue sino al piazzale compreso tra l'immobile demaniale denominato “Ex Sanità Marittima” e la darsena “Giurgin” (in cui rientrano, tra l'altro, le banchine n. 10,11 e 13);
5. l'area che, dal piazzale antistante l'immobile dell’“Ex Sanità Marittima”, si sviluppa attraverso il secondo varco della “Nuova Darsena” sino alle esistenti recinzioni/barriere metalliche delimitanti aree portuali affidate in concessione (in cui rientra, tra l'altro, parte della banchina n. 13).
6. il molo di ponente e il molo di levante, entrambi preceduti da apposito cartellone monitorio (riportante, nel solo caso del molo di ponente, la dicitura “Attenzione ingresso al porto”).

Zona “A”:

*(disciplinata con
Ordinanza dell'A.M.)*

aree operative (individuate in arancione nell'allegato stralcio planimetrico) che, per motivi tecnico/operativi non presentano delimitazioni o barriere fisiche; trattasi di aree riservate alle diverse operazioni marittime e portuali, non aperte al libero transito, **in cui si applicano le norme del Codice della Navigazione**; segnatamente detta zona comprende, in particolare, le banchine dalla n. 1 alla n. 11, nonché parte delle banchine n. 12 e n. 13, e tutte le banchine ricadenti in ambito portuale poste lungo il Canale Albani/Molo della Liscia; rientrano, altresì, in detta zona le aree di parcheggio poste rispettivamente lungo tutto il perimetro della sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, quelle prospicienti il lato Sud-Ovest degli immobili demaniali denominati “Casermetta V. Gaddoni” ed “Ex Sanità Marittima”, nonché quelle ubicate lungo il muro di cinta retrostante la banchina n. 13.

Zona “B”:

*(disciplinata con
Ordinanza dell'A.M.)*

aree non operative (individuate in giallo nell'allegato stralcio planimetrico), aperte ad un più ampio uso pubblico e, come tali, **soggette alla disciplina del Codice della Strada**; tale zona ricomprende, tra l'altro, il sedime di via Lungomare Mediterraneo, il molo di ponente e la testata del molo di levante (quest'ultimo nella porzione delimitata dall'esistente recinzione metallica), parte a monte del camminamento posto in corrispondenza dell'infrastruttura portuale delimitante il lato esterno del porto di Fano (prospiciente la località di “Sassonia”), le aree di parcheggio poste rispettivamente in prossimità del lato Nord-Ovest dell'immobile demaniale denominato “Casermetta V. Gaddoni”, quelle poste lungo il lato Sud-Est e le ulteriori prospicienti il lato Nord-Est dell'immobile demaniale marittimo denominato “Ex Sanità Marittima”.

ZONA “C”: area demaniale marittima esclusa dall'ambito portuale in quanto aperto alla viabilità pubblica: di competenza della Civica Amministrazione.

E' costituita, tra l'altro, dal sedime di Via Nazario Sauro e di Viale Adriatico, che risulta, di fatto, inserito nel contesto urbano della città di Fano, e comprensiva anche delle aree parcheggio poste rispettivamente in corrispondenza dell'immobile demaniale marittimo ex sede del Genio Civile OO.MM., e degli ulteriori spazi destinati a parcheggio che si estendono sia lungo la via Nazario Sauro (antistante la sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, a partire dal ponte girevole in direzione della Darsena Borghese) che lungo Viale Adriatico (retrostanti la banchina n. 8). La disciplina della circolazione all'interno della predetta zona è di competenza della Civica Amministrazione.



**Ufficio Circondariale Marittimo
FANO**

PERMESSO DI TRANSITO E SOSTA NEL PORTO
DI FANO n_____ (Ordinanza n. 14 del 25.05.11)

AUTOMEZZO
MARCA/TIPO:

DATA
RILASCIO

TARGA:

DATA
SCADENZA

PROPRIETARIO:

IL COMANDANTE

ALLEGATO 5

BOLLO

Al' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
DI FANO

OGGETTO: RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI ACCESSO IN PORTO
RELATIVO ALL'ANNO _____

Il sottoscritto/a _____ nato a _____ (____)
Il ____/____/____ residente in _____ (____) alla via _____
n° ____ professione _____
proprietario dell'autovettura / autocarro:
1) targato _____ tipo _____
2) targato _____ tipo _____
recapito telefonico Ufficio _____ cellulare _____

CHIEDE

che gli venga rilasciato il permesso di accesso in porto di cui all'ordinanza n.14/2011 dell'Ufficio
Circondariale Marittimo di Fano, poiché(indicare brevemente la motivazione):

All'uopo allega:

- Copia del documento di identificazione in corso di validità;
- Copia del libretto di circolazione(fronte/retro) e del certificato assicurativo (per tutti);
- Copia autorizzazione sanitaria (solo per i mezzi adibiti al trasporto ittico);
- Dichiarazione dell'impresa di pesca o cantieristica/meccanica (per i propri dipendenti).

Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) di essere consapevole delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall'art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) di essere a conoscenza delle norme contenute nell'ordinanza n. 14/2011 e regolante la circolazione e l'accesso di veicoli e persone negli ambiti portuali del porto di Fano;
- c) di osservare strettamente le misure in essa contenute;
- d) di essere informato, ai sensi dell'art. 10 della Legge 31/12/1996 n. 675 e successive integrazioni, che i dati sopraindicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

Fano, li _____

IL RICHIEDENTE

All' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
DI FANO

Oggetto: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE

Il sottoscritto _____, c/te della m/n _____ T.S.L. _____
bandiera _____, iscritta al n° _____ di _____, NOM.INT. _____ ormeggiata
nel porto di Fano alla banchina n° _____;

CHIEDE

di essere autorizzato ad effettuare il bunkeraggio di
tonn. _____ di _____ alla m/n. al mio comando, a mezzo autobotte
alle ore _____ del giorno _____; durata prevista dell'operazione _____;

DICHIARA

- di essere a conoscenza ed osservare le norme contenute nel titolo III del Regolamento del porto di Fano, disciplinante le operazioni di rifornimento di combustibile liquido ed oli lubrificanti alle navi;
- di osservare le eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesto Comando riterrà opportuno prescrivere nell'atto di autorizzazione;
- che i mezzi antincendio ed antinquinamento di bordo sono in perfette condizioni e pronti all'impiego e che l'apparato propulsivo della nave è pronto per un'eventuale manovra;
- l'Ufficiale di bordo responsabile dell'operazione di bunkeraggio è _____

IL COMANDANTE della NAVE*

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA FORNITRICE

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della ditta
_____;

DICHIARA

- di aver presentato alla Capitaneria di Porto di Pesaro la prevista denuncia di inizio/prosieguo attività ex art. 68 Cod.Nav. relativa all'anno in corso;
- che l'autobotte impiegata per l'operazione di bunkeraggio sopradescritta (n° targa autobotte _____, cert. collaudo _____, generalità conducente _____) è rispondente alle modalità costruttive previste dalle norme della Associazione Nazionale Controllo Combustibile e dall'IMTC e di quelle contenute nel D.M. 31.7.34 e successive modificazioni;
- che il combustibile trasportato è denominato _____ (densità _____ temperatura infiammabilità _____);
- di essere a conoscenza ed osservare le norme contenute nel titolo III del Regolamento del porto di Fano disciplinante le operazioni di rifornimento di combustibile liquido ed oli lubrificanti alle navi, e di aver all'uopo istruito il personale impegnato nella suddetta operazione.

LA DITTA FORNITRICE*

*Il sottoscritto è informato, ai sensi del Decreto Legislativo nr.196 in data 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

ALLEGATO 6/B

**DICHIARAZIONE RISERVATA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
ANTINCENDIO**

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____ e residente a _____,
Responsabile del servizio di vigilanza antincendio

D I C H I A R A

di essere a conoscenza ed osservare le norme contenute nel titolo III del Regolamento del porto di Fano, disciplinante le operazioni di rifornimento di combustibile liquido ed oli lubrificanti alle navi, e di aver all'uopo istruito il personale nella operazione di bunkeraggio alla m/n _____ presso la banchina _____ alle ore _____ del giorno _____. Si comunica altresì che il personale impegnato nella suddetta operazione è il seguente :

1. _____
2. _____
3. _____
- .

IL RESPONSABILE*



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
FANO**

AUTORIZZAZIONE AL BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE N° ____/____

VISTA l'istanza avanzata dal comandante della M/n. _____ e sottoscritta dalla
Ditta _____ ;
VISTA la propria ordinanza n° _____ in data _____ ;

A U T O R I Z Z A

Il rifornimento di tonn. _____ di _____ per il giorno _____ alle ore _____
alla summenzionata nave ormeggiata alla banchina _____, alle condizioni previste dalla ordinanza
in premessa citata.

Fano,

IL COMANDANTE

*Il sottoscritto è informato, ai sensi del Decreto Legislativo nr.196 in data 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

All' Ufficio Circondariale Marittimo di Fano

ISTANZA ORMEGGIO PER LAVORI IN BANCHINA

Il sottoscritto _____ in qualità di comandante/armatore della M/N denominata _____, bandiera _____ iscritta al n° _____ di _____, lunghezza _____ larghezza _____ pescaggio massimo _____, materiale di costruzione _____-armatore _____;

CHIEDE

a codesto Ufficio l'autorizzazione all'ormeggio alla banchina n° 9 del porto di Fano dal _____ al _____, per l'esecuzione dei seguenti lavori:

DICHIARA

- la ditta incaricata dei lavori è (in caso di più ditte indicare la ditta capo commessa designata dall'armatore/comandante): _____;
- che i lavori immobilizzano/non immobilizzano* la nave;
- che i lavori comportano/non comportano* modifiche al progetto originale dello scafo;
- di conoscere ed osservare le disposizioni di cui al d.lvo. 272/99 e di cui al titolo IV del regolamento del porto di Fano;
- il volume dello scafo interessato ai lavori non presenta pericoli in relazione all'esecuzione dei lavori programmati e sono state effettuate le operazioni di bonifica necessarie all'esecuzione dei medesimi.

Fano,

il richiedente*

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA INCARICATA/CAPO COMMESSA

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della ditta _____

DICHIARA:

- il responsabile tecnico dei lavori a bordo è: _____;
- di conoscere ed osservare le disposizioni di cui al d.lvo. 272/99 e di cui al titolo IV del regolamento del porto di Fano;
- di aver predisposto il documento di sicurezza in conformità al d.lvo 272/99 ed al d.lvo.81/08, che è stato/ sarà inviato* alla A.S.U.R. Fano;
- che le fasi lavorative richiederanno/non richiederanno* l'uso di fiamma, per il quale si provvederà a richiedere la preventiva autorizzazione*;
- di aver concertato con il comandante/armatore* dell'unità ogni utile azione e scambiato ogni informazione necessaria all'esecuzione in perfetta sicurezza e regola d'arte dei lavori.

Si allega:

1. documento di sicurezza, redatto in conformità all'art.38 del d.lvo 272/99 ed al d.lvo.81/08;
2. progetto dell'intervento (in caso di modifiche al progetto originario dello scafo) vistato dall'ente tecnico.

Fano,

Titolare dell'impresa *

Il sottoscritto _____ in qualità di responsabile tecnico dei lavori, preso atto dell'istanza di cui sopra, si impegna a garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e di buona tecnica, nonché le prescrizioni eventualmente impartite dall'Autorità Marittima.

Fano,

il responsabile dei lavori *

* barrare la voce che non interessa.

* Il sottoscritto è informato, ai sensi del Decreto Legislativo nr.196 in data 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

All' Ufficio Circondariale Marittimo di Fano
ISTANZA LAVORI CON FIAMMA

DATI UNITA' : NOME _____ BANDIERA _____ N° E PORTO ISCRIZIONE _____
 PROPRIETARIO _____ BANCHINA _____

Il sottoscritto _____ comandante/armatore/titolare della ditta incaricata dei lavori a bordo* della m/n sopra indicata, in qualità di datore di lavoro ex art. 3 comma c) del d.l.vo 272/99

CHIEDE

il nulla osta all'uso di fiamma per l'esecuzione dei seguenti lavori, a bordo della suddetta unità, per il giorno _____ alla banchina sopra indicata, dalle ore _____ alle ore _____ circa:

DESCRIZIONE LAVORI _____
 _____;

DESCRIZIONE LOCALI INTERESSATI _____;

RESPONSABILE DELL'OPERAZIONE _____; rec. Tel. _____;

DICHIARA

- che i lavori rientrano/non rientrano* fra quelli per i quali è possibile la procedura semplificata;
- che i lavori immobilizzano/non immobilizzano* la nave;
- di essere a conoscenza e di osservare tutte le prescrizioni di cui al d.l.vo. 272/99 e di cui al titolo IV del regolamento del porto di Fano;
- che i lavori saranno eseguiti ☐ dalla ditta _____ / ☐ dal personale addestrato di bordo, sotto la diretta e continua sorveglianza del responsabile dei lavori sopra indicato, designato opportunamente da questo comando/dall'impresa*;
- di aver predisposto il documento di sicurezza in conformità al d.l.vo 272/99 che è stato/ sarà inviato alla A.S.U.R. Fano;
- di aver concertato con il comandante/armatore* dell'unità ogni utile azione e scambiato ogni informazione necessaria all'esecuzione in perfetta sicurezza e regola d'arte dei lavori (solo nel caso di ditta esterna);
- che il servizio antincendio sarà espletato da _____;

Fano,

il richiedente**

(COMANDANTE/TITOLARE DITTA CAPO COMMESSA/INCARICATA)

Si allega:

- certificato di non pericolosità con attestazione di gas free rilasciato dal Consulente chimico del porto;
- documento di sicurezza, redatto in conformità all'art.38 del d.l.vo 272/99.

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA INCARICATA***

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della ditta _____, incaricata dei lavori con uso di fiamma a bordo della nave sopra indicata,

DICHIARA

che tutto il personale che sarà inviato a bordo per l'esecuzione dei lavori stessi è a conoscenza delle norme contenute nel Decreto Legislativo 272/99 sopra citato, del titolo IV del regolamento del porto di Fano e di tutte le altre norme in materia di sicurezza; dichiara altresì di aver preso visione del documento di sicurezza e che sarà adottata ogni precauzione allo scopo di evitare sinistri o incidenti.

**

(PER LA DITTA)

* barrare la parte che non interessa.

** Il sottoscritto è informato, ai sensi del Decreto Legislativo nr.196 in data 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

***da compilare se la ditta incaricata è diversa dalla ditta capo commessa che produce l'istanza.

Oggetto: nota di informazione operazione varo/alaggio unità a mezzo autogrù.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della ditta _____ con sede a _____ in via _____ n° _____

COMUNICA

che il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ presso la banchina n° 9/11* sarà eseguita l'operazione di varo/alaggio* della seguente unità:

TIPO E NOME _____ MATRICOLA E PORTO DI ISCRIZIONE _____

LUNGHEZZA F.T. _____ LARGHEZZA MASSIMA _____ PESCAGGIO _____

Per conto del proprietario/armatore* Sig. : _____ residente a _____ ()

in via: _____ n° _____, rec. telefonico _____

L'unità avrà come destinazione _____

Il sottoscritto dichiara che:

- La ditta ha presentato alla Capitaneria di Porto di Pesaro la prevista denuncia di inizio/prosieguo attività ex art. 68 Cod.Nav. relativa all'anno in corso;
- durante le operazioni di varo/alaggio* saranno adottate tutte le misure in materia di sicurezza dei lavoratori marittimi e portuali secondo quanto previsto dal documento di sicurezza elaborato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 272/1999 e dall'art.17 del d.lvo.81/08, nonché tutte le prescrizioni di cui all'ordinanza n14/2011 che fin d'ora dichiara di conoscere ed osservare;
- i lavori su indicati verranno effettuati con l'automezzo marca _____ tipo _____ targa _____, in regola con le previste visite periodiche previste per i mezzi di sollevamento;
- il responsabile delle operazioni è _____;
- di manlevare l'Autorità Marittima, per tutti i danni a cose e/o persone che dovessero verificare durante le operazioni di alaggio e/o varo.

Si dichiara, altresì, che, presa visione dei limiti operativi di cui al collaudo statico della banchina _____, l'operazione di varo/alaggio* meglio sopra dettagliata, comporterà:

☐ un carico complessivo totale pari a _____ (**massimo 97 ton**) distribuito su _____ (**mimino 4**) piedi stabilizzatori(o equivalenti), due dei quali posti al limite esterno della banchina su un ingombro di _____ m (**minimo 7,10 metri**), che risulta rientrare entro i limiti massimi dei carichi sopportabili da detti banchinamenti;

☐ un carico complessivo totale pari a _____ (**massimo 189**) distribuito su _____ (**mimino 8**) piedi stabilizzatori(o equivalenti), due dei quali posti al limite esterno della banchina su un ingombro di _____ m (**minimo 36,65 metri**), che risulta rientrare entro i limiti massimi dei carichi sopportabili da detti banchinamenti;

☐ un carico complessivo unitario distribuito su metro lineare di banchina con valore di _____ t /m (**max 13,67**) che risulta rientrare entro i limiti massimi dei carichi sopportabili da detti banchinamenti;

IN FEDE**

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA MARITTIMA PER IL VISTO

VISTO:

IL NOSTROMO DEL PORTO

TIMBRO

* sbarrare la voce che non interessa

** Il sottoscritto è informato, ai sensi del Decreto Legislativo nr.196 in data 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.